

CAPITOLO 6°

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Finalità, contenuti ed elaborati di piano

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Art. 1 Finalità generali del Piano

1. Il presente Piano per la tutela dal rischio idrogeologico nei Bacini dell' ambito n. 3 "S. Francesco" comprensorio Ospedaletti- redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1998 n. 267:
 - a) costituisce piano stralcio di bacino ai sensi del comma 6 ter, dell'art.17 della l. n. 18 maggio 1989 n. 183 relativo ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso art.17;
 - b) ha valore di piano territoriale di settore;
 - c) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso relative alle aree suscettibili di dissesto idrogeologico finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio.

2. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina con l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di esondazione, di perseguire il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio, nonché la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

3. Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, il miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità mediante la definizione:
 - a) del quadro della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di inondazione e di dissesto considerati;
 - b) dei vincoli e delle limitazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolosità;
 - c) delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;

- d) degli interventi per la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- e) degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
- f) di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Le previsioni del presente Piano si applicano ai bacini idrografici dei torrenti dell'ambito n 3 "S. Francesco", che interessa i Comuni di Ospedaletti, Bordighera, Vallebona , Seborga, Sanremo,.
- 2. Per gli aspetti non trattati nel presente Piano continuano a restare in vigore le norme di salvaguardia del c. 1 dell'art. 26 L.R. 9/93, se compatibili.

CAPO II

CONTENUTI DEL PIANO

Art. 3 Oggetto del Piano

- 1. Il Piano persegue gli obiettivi di settore ai sensi dell' art. 15 della l.r. n. 9/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d), e), g), m), o), t), v) per gli aspetti attinenti all'assetto idrogeologico ed ha i seguenti contenuti essenziali:
 - I. Quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche
 - II. Individuazione delle problematiche e delle criticità del bacino e delle relative cause
 - III. Individuazione delle aree a diversa pericolosità idraulica e geomorfologica
 - IV. Individuazione dei livelli di rischio idrogeologico in relazione agli elementi presenti nelle varie aree
 - V. Definizione del piano degli interventi di mitigazione del rischio
 - VI. Determinazione delle norme d'uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle specifiche condizioni idrogeologiche.

Art. 4 Elaborati del Piano

- 1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati, contenenti le previsioni di Piano:
 - Cap.1-2-3-4 - Relazione generale
 - Cap.5 - Piano degli interventi di mitigazione del rischio
 - Cap. 6 - Norme di attuazione
 - Tav. 13 – Carta delle fasce fluviali (scala 1:5.000)
 - Tav. 14 – Carta del vincolo idrogeologico
 - Tav. 15 – Carta della suscettività al dissesto

- Tav. 16 – Carta del rischio geomorfologico
- Tav. 16 bis – Carta del rischio idraulico (scala 1:5.000)
- Tav. 17 – Carta degli interventi

2. Costituiscono elaborati di analisi del Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio¹:

- Tav. 1 – Carta geolitologica
- Tav. 2 – Carta geomorfologica
- Tav. 3 - Carta idrogeologica
- Tav. 4 - Carta dell'orientamento dei versanti
- Tav. 5 - Carta dell'acclività dei versanti
- Tav. 6 – Carta vegetazione reale
- Tav. 7 – Carta della copertura ed uso del suolo
- Tav. 8– Carta delle unità suolo e paesaggio
- Tav. 9 – Carta dei vincoli preesistenti
- Tav.10 – Carta localizzazione opere idrauliche
- Tav.11 – Carta di riferimento degli strumenti urbanistici
- Tav. 12 – Carta aree storicamente esondate
- Tav. 19 – Carta del reticolo idrografico
- Tav.20 – Carta degli elementi a rischio
 - schede movimenti franosi
 - schede catasto opere idrauliche

TITOLO II

Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio

CAPO I

Indirizzi e norme di carattere generale

Sezione I - Norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto

Art. 5 Indirizzi tecnici vincolanti a carattere generale

¹ Tale materiale non è oggetto di pubblicazione in fase di divulgazione del piano approvato, ma deve essere tenuto a disposizione per la consultazione presso la Regione, la Provincia ed i Comuni competenti. L'elenco qui riportato è indicativo e suscettibile di integrazioni e/o modifiche in considerazione delle cartografie elaborate nell'ambito degli specifici piani. In ogni caso gli elaborati del presente articolo costituiscono elementi propedeutici alla elaborazione della descrizione fondativa dei PUC ai sensi della l.r. n.36/1997.

1. Nell'ambito dei bacini dell'ambito n. 3 Sanremese – comprensorio Ospedaletti valgono i seguenti indirizzi vincolanti di carattere generale che devono essere recepiti e sviluppati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, nonché dalle specifiche norme di settore.
2. Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto:
 - a) non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che incidano negativamente sulla configurazione morfologica esistente o compromettano la stabilità dei versanti;
 - b) deve essere mantenuta efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpodereale, podereale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri) che, a tal fine, deve essere dotata di cunette tagli acqua e di altre opere similari;
 - c) in occasione di scavi connessi alla realizzazione di interventi urbanistico-edilizi, qualora sia individuata la presenza di acque sotterranee, devono essere eseguite idonee opere di intercettazione;
 - d) nei territori boscati in abbandono e nelle aree cespugliate e prative ex coltivi, vanno favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive conformi alle tipologie individuate dalla normativa forestale, tenuto conto delle funzioni del loro apparato radicale a contributo del consolidamento dei suoli ;
 - e) le attività agro-forestali, al fine di non incidere negativamente sulla stabilità dei versanti, devono darsi carico, anche in base a specifiche normative e regolamenti di settore, di provvedere ad una adeguata gestione del soprassuolo, convogliare le acque di sorgente e di ristagno idrico nel reticolo di scolo, impostare adeguati canali di raccolta delle acque e mantenerne nel tempo la loro efficienza;
 - f) è fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in merito alla gestione ed al miglioramento dei boschi e dei pascoli e delle relative modalità di utilizzazione previste dai Piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, definiti ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 4/99.
3. Al fine di preservare i suoli, nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità. Ove ricorrano condizioni di possibile rischio di fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto di eventi meteorici, sono adottate idonee misure di rimozione, riduzione o sistemazione dello stesso.
4. Al fine di mantenere le caratteristiche naturali del territorio, la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all'impiego di tecniche naturalistiche, di rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei versanti.

Art. 5bis Indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli.

1. Al fine di mitigare gli effetti degli interventi che producono impermeabilizzazione dei suoli, nonché migliorare il sistema di smaltimento delle acque superficiali e favorirne il riuso in sito, si definiscono i seguenti indirizzi vincolanti che devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici comunali ed in fase di progettazione dei singoli interventi.
2. Ogni intervento che comporti una diminuzione della permeabilità del suolo si deve dare carico, in primo luogo, di mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, nell'areale di influenza, l'entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all'intervento stesso. La realizzazione di un nuovo intervento costituisce, altresì, occasione di miglioramento dell'efficienza idraulica della porzione di bacino interessato.
3. Nei centri urbani la realizzazione di nuove edificazioni o di opere di sistemazione superficiale di aree pubbliche e private, è subordinata all'esecuzione di specifici interventi ed accorgimenti tecnici atti a conservare un'adeguata percentuale di naturalità e permeabilità del suolo; .
4. Gli strumenti urbanistici generali recepiscono tali indicazioni e prevedono specifiche disposizioni e misure volte a regolamentare e a prevenire le conseguenze degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli tenendo conto delle particolari caratteristiche territoriali a scala locale, nonché delle criticità idrauliche e dell'adeguatezza dell'intera rete utilizzata per lo smaltimento delle acque.
5. Le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali nonché gli elaborati di progetto dei singoli interventi contengono specifiche indicazioni a riguardo degli interventi che producono impermeabilizzazione del suolo finalizzate alla loro limitazione, alla mitigazione delle relative conseguenze, nonché all'attuazione di forme di compensazione; in particolare sono tenuti a:
 - a) prevedere adeguati sistemi di regimazione delle acque piovane atte a rallentarne lo smaltimento, impiegando, nella realizzazione di nuovi spazi pubblici o privati o di loro eventuali risistemazioni (piazze, parcheggi, aree attrezzate, impianti sportivi, viabilità ecc), modalità costruttive che favoriscano, in via preferenziale, l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali pavimentazioni drenanti e permeabili, verde pensile, e tecniche similari e, qualora ancora necessario per la ritenzione temporanea delle acque, la realizzazione di idonee reti di regolazione e drenaggio;
 - b) indirizzare, soprattutto a fronte di interventi che comportano un significativo impatto, a mettere in atto adeguate forme di compensazione finalizzate al riequilibrio tra le superfici impermeabilizzate e quelle naturali attraverso la previsione di interventi di rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate a fronte della sigillatura di superfici permeabili.
 - c) incentivare il riuso in sito delle acque raccolte;
 - d) mantenere le acque nel bacino idrografico di naturale competenza;
 - e) assicurare il definitivo convogliamento delle acque delle reti di drenaggio in fognature o in corsi d'acqua adeguati allo smaltimento.

6. Resta fermo il perseguimento dell'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno, purché non interferisca con areali in frana e non induca fenomeni di erosione superficiale, di ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai manufatti esistenti a valle.
7. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo i Comuni promuovono, anche a riguardo delle aree già edificate, la realizzazione od il miglioramento dei sistemi di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.

Sezione II - Norme di Carattere idraulico

Art. 6 Reticolo idrografico significativo

1. Fermo restando il disposto del comma 1, dell'art.1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n.238, recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n.36 in materia di risorse idriche, in forza del quale tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato, la disciplina di cui al presente Piano, si applica al reticolo significativo che comprende tutti i tratti delle aste fluviali con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 Km², nonché i tratti con bacini inferiori a 0,1 km² che presentano fasce di inondabilità perimetrate.
2. Il reticolo idrografico è definito e articolato secondo quanto disposto nel Regolamento regionale n 3/2011 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua"². Il reticolo idrografico significativo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti classi:
 - a) corsi d'acqua di primo livello o principali: aste fluviali con bacino sotteso > 1 Km²;
 - b) corsi d'acqua di secondo livello o secondari: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km²;
 - c) corsi d'acqua di terzo livello o minori: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km², con l'aggiunta delle aste con bacini inferiori a 0,1 km² con fasce di inondabilità perimetrate nel piano;
3. Nella more della definizione della carta del reticolo idrografico su tutto il territorio regionale, ai fini dell'applicazione della presente norma si fa riferimento alla carta del reticolo idrografico di cui alla tav. 19³

Art. 7 Portata di piena di progetto

1. La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno duecentennale (T=200) indicata nell' allegato 3 alla relazione generale del Piano. Tale valore

² Il Regolamento n. 3/2011, " recante Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" è stato approvato con DGR 825/2011, emanato in data 14/07/2011, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 13, parte I, del 20.07.2011

³ Ferma restando la natura vincolante della norma, la tavola citata non costituisce elaborato di Piano, ma è da considerarsi parte degli elaborati di supporto al Piano stesso, di cui all'art. 4 c. 2.

di portata può essere motivatamente modificato dalla Provincia al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati ⁴.

2. Uno schema riassuntivo delle portate a tempo di ritorno di 200 anni e ad altri tempi di ritorno rilevanti, relative al bacino in oggetto, è riportato nell'allegato 3 alla presente normativa.
3. La Provincia, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni in deroga al valore di cui al comma 1 ⁵, in presenza di interventi che:
 - a) rappresentino una fase realizzativa intermedia, coerente con il quadro sistematorio previsto nel presente Piano;
 - b) concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.
4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche, ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel Piano, a studi di compatibilità idraulica relativi a nuove infrastrutture in fasce di inondabilità, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nell'allegato 2⁶, fermo restando quanto disposto dal regolamento regionale n. 3/2011, ed in coerenza con ulteriori criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino regionale.

Art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua*".⁷
2. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità di cui al comma 1 dell'art. 23, rappresentati nella Tav. 19, sulla base delle definizioni di cui all'art. 13 è stabilita altresì una fascia di rispetto, da misurarsi coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:
 - (a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come principali;
 - (b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come secondari;
 - (c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come minori;

⁴ A tale proposito si rimanda anche ai seguenti documenti:

- DGR 357/2008, con cui sono state adottate linee guida per la verifica e valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini idrografici liguri, che costituiscono il riferimento per aggiornamenti o modifiche delle portate di riferimento nel piano di bacino;
- DGR 1634/05, Allegato 1, con la quale sono stati forniti gli indirizzi procedurali per l'aggiornamento dei piani di bacino in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento.

⁵ In tali casi dovranno essere conseguentemente valutate le condizioni di pericolosità residua a seguito della realizzazione degli interventi, in conformità con i criteri dell'Autorità di Bacino (cfr. ad es. DGR 16/2007).

⁶ Vedere anche quanto disposto con DGR 16/2007, in relazione ad indirizzi per la ripermetroazione di fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.

⁷ Per completezza, si può vedere anche la ricostruzione della disciplina connessa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui alla DGR 1339/2007, per quanto ancora di rilievo.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi⁸, a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 2. Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 58/2009.
4. La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n. 3/2011. In particolare, l'espressione del parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell'autorizzazione provinciale ex R.D. 523/1904 prevista all'art. 4 del suddetto regolamento, laddove necessaria ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità.
5. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l'Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale.

Art. 9 Tombinature e coperture

1. In materia di tombinature e coperture si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 8 del Regolamento regionale n. 3/2011.
2. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l'Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale.

Art. 10 Adeguamento opere in concessione

1. In coerenza con quanto previsto dal regolamento regionale n. 3/2011 (art. 8), per le opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di portata di cui al precedente art. 7, ne deve essere previsto l'adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni ovvero a seguito di accertamenti di polizia idraulica, secondo modalità e priorità previste dalla Provincia nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze. Tale adeguamento, peraltro, può essere effettuato anche con gradualità, nel rispetto delle indicazioni della Provincia, in ragione dei vincoli di urbanizzazione eventualmente presenti e comunque della dimostrata impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, purché contribuiscano ad un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso.

⁸ *Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l'acquisizione del parere della Provincia sono quelli ammessi dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell'area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; balconi e sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio.*

Art. 11 Manutenzione degli alvei

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei devono essere effettuati nel rispetto delle direttive vigenti della regione Liguria e/o dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale.⁹

CAPO II

Articolazione del territorio in categorie

Art. 12 Individuazione e categorie di aree

1. Sono individuate le seguenti tipologie di aree:
 - a) **Alveo Attuale**: fermo restando che la sua puntuale definizione è effettuata alla scala più adeguata nell'ambito della predisposizione degli specifici atti che lo richiedano, la sua individuazione di massima per i tratti principali e per quelli che presentano situazioni di criticità è riportata nella Tavola n. 13 – Carta delle fasce fluviali (scala 1:5000);
 - b) **Fascia di riassetto fluviale (RF)**: è individuata nella Tav. 13 – Carta delle fasce fluviali (scala 1:5.000) e comprende le aree esterne all'alveo attuale necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano. La sua delimitazione è effettuata sulla base delle strategie e delle scelte pianificatorie del Piano e dell'insieme degli interventi strutturali individuati nell'ambito dello stesso. Comprende in particolare le aree necessarie al ripristino della idonea sezione idraulica, tutte le forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e le aree da destinare alle opere di sistemazione idraulica previste. Può comprendere, inoltre, aree ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico-ambientale limitrofe al corso d'acqua.
2. Sono individuate le seguenti categorie di aree relative alla pericolosità idrogeologica:
 - a) **Fasce di inondabilità** : sono individuate nella Tav. 13 – Carta delle fasce fluviali – ed articolate nel modo seguente:
 - 1) **Fascia a – pericolosità idraulica molto elevata**: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni;
 - 2) **Fascia b – pericolosità idraulica media**: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;
 - 3) **Fascia c – pericolosità idraulica bassa** :aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni;

⁹ Si veda anche, a questo proposito, la DGR 226/2009, recante criteri e direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali, nonché le raccomandazioni tecniche per la valutazione degli effetti morfodinamici nell'ambito della redazione di studi e progetti di interventi idraulici

- 4) **Fascia a* - aree storicamente inondate**: aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a pericolosità elevata in caso di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altre evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità.

b) **Aree a diversa suscettività al dissesto di versante («Aree SDV»)**¹⁰:

sono individuate nella Tav 15 – Carta della suscettività al dissesto – articolata in base alle seguenti classi, metodologicamente determinate sulla base di quanto indicato nel Cap. 2 del Piano e di seguito sinteticamente riassunte:

- 1) **suscettività al dissesto molto elevata - frana attiva (P_{g4})**: aree in cui sono presenti movimenti di massa in atto;
- 2) **suscettività al dissesto elevata** comprensiva delle seguenti aree:
 - 2.1) aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi (P_{g3a});
 - 2.2) aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo. Sono comprese in tali aree le frane stabilizzate e relitte (paleofrane) e le zone a franosità diffusa inattive (P_{g3b});
- 3) **suscettività al dissesto media (P_{g2})**: aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata al punto 2);
- 4) **suscettività al dissesto bassa (P_{g1})**: aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata al punto 3);
- 5) **suscettività al dissesto molto bassa (P_{g0})**: aree, in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

c) **Aree speciali**: sono individuate con un apposito retino nella Tav. 15 – Carta della suscettività al dissesto ed articolate in base alle seguenti tipologie:

- 1) **Aree speciali di tipo A** – corrispondenti alle aree di cave attive, miniere attive e discariche in esercizio;
- 2) **Aree speciali di tipo B₁** – corrispondenti ad areali sede di cave attualmente cessate o in corso di

approvate dal Comitato Tecnico Regionale – Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino nella seduta del 29.07.2009, in ottemperanza alla stessa DGR 226/2009.

¹⁰ Sulla base di studi di maggior dettaglio, è possibile individuare ulteriori classi di pericolosità differenziata per frane a cinematica ridotta, con riferimento ai criteri ex DGR 265/2010.

sistemazione, i cui limiti sono derivati dagli elaborati del Piano Territoriale Regionale delle attività di cava o, qualora non oggetto di tale piano, desunti da rilievi di terreno.

3) Aree speciali di tipo B₂ – corrispondenti alle aree di discariche dismesse e di riporti antropici.

All'interno delle aree speciali di tipo B₁ e B₂ è rappresentata la classificazione di suscettività al dissesto come definita alla precedente lettera b).

3 Sono altresì individuate nella Tav .16 “Carta del rischio geomorfologico” e Tav.16 bis “Carta del rischio idraulico”, ai fini della valutazione della priorità degli interventi di mitigazione del rischio e delle attività di protezione civile, le aree soggette a rischio idrogeologico di diverso livello in relazione agli elementi nelle stesse presenti, metodologicamente determinato sulla base di quanto indicato nel Cap. 2 della presente Relazione del Piano ¹¹ e articolato nelle seguenti classi a gravosità decrescente:

- a) **R4**: rischio molto elevato
- b) **R3**: rischio elevato
- c) **R2**: rischio medio
- d) **R1**: rischio moderato

¹¹ I criteri per la definizione della classi di rischio idrogeologico sono stati forniti nella raccomandazione del Comitato tecnico Regionale- Sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino n. 8/2000, recante “Redazione della carta del rischio idrogeologico nei piani stralcio di bacino (ex l.183/89 e d.l. 180/98 e ss. mm. e ii.)”. In particolare è prevista la seguente classificazione schematica:

Classi di elementi a rischio

<i>E0 : aree disabitate o improduttive</i>
<i>E1: edifici isolati, zone agricole</i>
<i>E2: nuclei urbani, insediamenti industriali e commerciali minori</i>
<i>E3: centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, principali infrastrutture e servizi</i>

ELEMENTI A RISCHIO	PERICOLOSITÀ idraulica (aree inondabili)			
	P0 T > 500	P1 200 <T < 500 fascia C	P2 50 <T < 200 fascia B	P3 T < 50 fascia A
E0	R ₀	R ₀	R ₁	R ₁
E1	R ₀	R ₁	R ₂	R ₃
E2	R ₀	R ₂	R ₃	R ₄
E3	R ₀	R ₂	R ₄	R ₄

ELEMENTI A RISCHIO	PERICOLOSITÀ geomorfologica (suscettività al dissesto dei versanti)				
	P0 molto bassa	P1 bassa	P2 media	P3 elevata	P4 molto elevata
E0	R ₀	R ₀	R ₀	R ₁	R ₁
E1	R ₀	R ₁	R ₁	R ₂	R ₃
E2	R ₀	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
E3	R ₀	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄

e) **R0**: rischio lieve

CAPO III

Norme specifiche per ciascuna categoria di area

Sezione I - Disciplina dell'assetto idraulico dei fondovalle ¹²

Art. 13 Alveo attuale

1. Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 3/2011.
2. Resta fermo che, oltre quanto espressamente disposto dal regolamento, e sempre nel rispetto del disposto del R.D. 523/1904 e delle competenze delle amministrazioni provinciali in materia di polizia idraulica, non sono in ogni caso consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, come definita dalla lett. a), comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, salve le demolizioni senza ricostruzioni;
 - b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone o di veicoli.

In tali ambiti sono inoltre previsti interventi di rimozione dei manufatti esistenti.

3. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l'Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale.

Art. 14 Fascia di riassetto fluviale

1. Nella **fascia di riassetto fluviale** (RF), di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 12, non sono consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione straordinaria, come definita dalla lett. b), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c del comma 1 dell'art. 31 della l. n.457/78, in caso di edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale;
 - b) interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
2. La perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale può essere modificata e/o aggiornata nonché estesa a nuovi tratti di corsi d'acqua, con le procedure di cui al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 58/2009, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio

¹² *In relazione alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica, si richiama l'allegato 1 alla DGR 848/03, così come integrato dalla DGR 723/2013, che riporta indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01, nel quale sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio nell'ottica della pianificazione di bacino.*

In particolare si specifica che il richiamo alle categorie edilizie riportate negli articoli seguenti è solo finalizzato alla definizione degli interventi stessi ai fini della pianificazione di bacino, indipendentemente quindi dalla loro vigenza a fini urbanistici. I limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico.

ed a seguito della progettazione di sistemazione idraulica. In particolare, sulla base di specifici progetti di messa in sicurezza, è prevista la rilocalizzazione al di fuori della fascia dei manufatti esistenti.

3. Dell'eventuale maggior valore acquisito degli immobili a seguito degli interventi ammessi secondo il disposto del comma 1 non si tiene conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione in occasione della realizzazione degli interventi e di messa in sicurezza e/o della rilocalizzazione.
4. Nell'ambito della fascia di riassetto possono essere individuati areali relativi ad aree di pregio naturalistico-ambientale e/o di pertinenza fluviale, non ricadenti in zone di alveo attivo e non necessari per il ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso attivo o per la realizzazione di opere idrauliche.
5. Nelle zone di cui al comma 4, individuate con apposito segno grafico nella Tavola n. 13, oltre agli interventi di cui al comma 1, sono ammessi, previo parere vincolante della Provincia:
 - a) interventi finalizzati al miglioramento della tutela della pubblica e privata incolumità e volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti, qualora non altrimenti localizzabili in tempi medio-brevi, senza aumenti di volume, e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo
 - b) l'installazione di piccoli manufatti connessi alla conduzione di fondi agricoli ovvero previsti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato come individuati dagli Strumenti Urbanistici Comunali;
 - c) interventi non qualificabili come volumi edilizi finalizzati alla fruibilità naturalistica della zona e la sistemazione di aree non comportante carico residenziale anche temporaneo, a condizione che siano assunte le adeguate misure ed azioni di protezione civile e di tutela della pubblica e privata incolumità, e sia verificato che tali interventi non concorrano ad aumentare le condizioni di rischio in zone limitrofe.

Nell'ambito del parere suddetto, la Provincia valuta l'ammissibilità degli interventi in relazione alla sussistenza dei presupposti individuati, nonché alle condizioni di inondabilità delle aree e alla compatibilità degli specifici interventi previsti. Tali presupposti e condizioni sono verificati sulla base del quadro conoscitivo del piano, nonché, se del caso, sulla scorta di analisi di maggior dettaglio o studi di compatibilità idraulica da acquisirsi, ove necessario, per gli specifici casi.

Art. 15 Fasce di inondabilità (*)

1. Nelle fasce di inondabilità di cui alla lett. a), comma 2, dell'art. 12, vigono le seguenti norme.
Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
2. Nelle **fascia a**, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 4, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di

integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;

- b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia;
- c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
- d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

3. Nella fascia b non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della L. n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 4, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile ¹³;

¹³ Per la definizione di aree a minor pericolosità di cui alla presente lettera, individuate in conformità ai criteri previsti dalla DGR 91/2013 laddove non siano stati individuati con uno studio complessivo gli ambiti normativi BB e B0 di cui al seguente comma 5bis, si fa riferimento alla soglia massima di 0.30 m per il massimo tirante idrico, purché sia comunque verificato, anche con stime speditive, che le massime velocità di deflusso siano inferiori a 2 m/s. Il previsto parere della Provincia, laddove non sia presente uno studio di dettaglio che individui il limite massimo di edificabilità complessivo delle aree inondabili tale da non provocare aumenti di pericolosità e di rischio nelle zone limitrofe, sarà rilasciato con riferimento alle indicazioni specifiche contenute nella DGR 91/2013.

Per aumento non significativo si intende un aumento trascurabile, in termini percentuali ed assoluti, delle attuali condizioni, da valutarsi negli specifici casi, sulla base di adeguate analisi.

In particolare, al fine di non alterare significativamente le condizioni di pericolosità, deve essere garantito che i volumi sottratti alla espansione della piena di riferimento siano percentualmente non rilevanti e non condizionino la dinamica attuale dell'esondazione, anche con riferimento all'intero tratto di corso d'acqua analizzato. In tal senso, non devono in ogni caso risultare ampliate le fasce di inondabilità a classe di pericolosità superiore, garantendo di non interessare con l'allagamento zone che attualmente non ne sono raggiunte e di non aumentarne la classe di pericolosità idraulica, né risultare aumentati in modo percentualmente significativo i volumi invasati, le entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento previste.

- b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 4, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
- c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi, previo parere favorevole della Provincia, quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica ¹⁴, che non aumentino le condizioni di rischio anche mediante l'assunzione di azioni e di misure di protezione civile, di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.
4. Nella **fascia c** è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.
5. Nella **fascia a*** in assenza dello studio idraulico si applica il regime normativo relativo alla fascia **a**. A seguito di adeguato studio idraulico che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 2, sono consentiti gli interventi compatibili con la disciplina prevista nelle diverse fasce individuate..
6. A riguardo di interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con i limiti delle fasce di inondabilità a tempi di ritorno diversi rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi, il Comune:
- verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che tali interventi non siano tali da comportare variazioni nelle condizioni di pericolosità idraulica;
 - in caso di interventi di demolizione con o senza ricostruzione e quelli eccedenti la ristrutturazione edilizia, come definita dal DPR 380/2001, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante della Provincia. Nell'ambito di tale parere la Provincia verifica che le ipotesi alla base della perimetrazione non abbiano a venir meno o siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe.
- Laddove l'intervento edilizio ricada in fasce di inondabilità che già prevedono un parere da parte della Provincia, le valutazioni di cui sopra saranno effettuate nell'ambito dello stesso.
7. In ogni caso sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale previsti dal Piano.

¹⁴ Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico di dettaglio redatto in conformità all'allegato 3, che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità.

8. I progetti relativi agli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano sono subordinati, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. d) della l.r. 58/2009, al parere positivo del Comitato Tecnico di Bacino come istituito dall'art. 2 della stessa legge.¹⁵
9. A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano, la Provincia provvede alla conseguente modifica dei limiti della fasce a,b,c e di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione, con la procedura di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. n.58/2009¹⁶. Nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste dal Piano, la ripermetrazione delle fasce a,b,c può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della L.R. n.58/2009, anche contestualmente all'approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo¹⁷,, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica della Provincia, condiziona l'efficacia della ripermetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie.¹⁸
- 9 bis La Provincia può altresì ridefinire, con le procedure di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. n.58/2009, le classi di pericolosità idraulica e procedere alla conseguente modifica dei limiti della fasce a, b, c e degli ambiti normativi ad esse associate a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti le intere zone perimetrare e comunque tratti significativi dei corsi d'acqua, quali quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla Provincia stessa.¹⁹
- 10 In caso di patrimonio edilizio esistente che risulti interferente con la fascia di riassetto fluviale e/o con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei corso d'acqua, e qualora, sulla base di un progetto di livello almeno definitivo, risulti necessaria la sua rilocalizzazione al fine della realizzazione degli interventi stessi, è ammessa la demolizione dello stesso e la sua ricostruzione in altri areali anche in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B di cui ai commi 5 e 6, previo parere vincolante della Provincia, e a condizione che:
- la rilocalizzazione, prevista nel progetto definitivo approvato, venga effettuata a seguito o contestualmente alla consegna dei lavori delle opere idrauliche, e che gli interventi di sistemazione idraulica previsti risultino dotati dell'intera copertura finanziaria;

¹⁵ *Indirizzi per l'espressione di tale parere da parte del Comitato Tecnico di Bacino sono stati forniti dalla Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino, con DGR 1361/2010.*

¹⁶ *A questo proposito si richiamano anche i seguenti documenti:*
- *la DGR 848/03, Allegato 1, con particolare riferimento al punto 8) che ha specificato gli elementi minimi necessari per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica;*
- *la DGR 16/2007, allegato 1, recante indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica.*

¹⁷ *Precisazioni sulle modalità di approvazione, anche preventiva, di ripermetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto sono fornite con DGR 894/2010, recante indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale ex l.r. 58/2009 relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti.*

¹⁸ *La possibilità di contestualità delle opere edilizie con quelle idrauliche è regolata dal disposto dell'art. 110-bis della l.r. 18/1999, che prevede, oltre al parere obbligatorio della Provincia, il rispetto di specifici presupposti di applicabilità nonché degli indirizzi di cui alla circolare applicativa n. 27699/519 del 2.8.2005 (BURL n. 8, parte II, 23.2.2005).*

¹⁹ *Si richiama a questo proposito la DGR 16/2007, Allegato 2, recante indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.*

- le aree di ricostruzione risultino, allo stato attuale o a seguito della realizzazione degli interventi idraulici, in condizioni di minor pericolosità rispetto al posizionamento preesistente, siano esterne alla fascia di riassetto fluviale e ne sia prevista la messa in sicurezza, anche in fasi successive;
- la ricostruzione avvenga mettendo in opera tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali, le modalità d'uso e le misure di autoprotezione e di protezione civile, ai fini della protezione dei nuovi manufatti dagli eventuali allagamenti nel periodo transitorio fino alla definitiva messa in sicurezza;
- Il patrimonio edilizio ricollocato mantenga la propria destinazione d'uso fino alla definitiva messa in sicurezza delle aree di ricostruzione.

11 Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle fasce di inondabilità A e B, oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato 4, da promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

(*) In merito alle definizioni di interventi urbanistico – edilizi richiamate nella presente normativa di Piano si rimanda agli indirizzi interpretativi di cui al documento approvato con DGR 723/2013, quale integrazione e migliore specificazione degli indirizzi ex DGR 848/2003.

Art. 15-bis Derogabilità alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche

- 1 In deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 possono essere assentite opere pubbliche strategiche indifferibili ed urgenti, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante della Provincia, a condizione che:
 - a) non pregiudichino la possibilità di sistemazione idraulica definitiva;
 - b) non si producano effetti negativi nei sistemi geologico ed idrogeologico;
 - c) non costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non riducano in modo significativo la capacità di invaso, e non concorrano ad incrementare le condizioni di rischio, né in loco né in aree limitrofe;
 - d) siano realizzate con tipologie progettuali e costruttive compatibili con la loro collocazione, prevedendo in particolare accorgimenti tecnico-costruttivi o altre misure, anche con riferimento all'allegato 4 al presente piano, che consentano l'adeguata protezione dell'opera dagli allagamenti rispetto alla portata duecentennale senza aggravio di condizioni di pericolosità e rischio in altre aree. In particolare:
 - la quota del piano di calpestio e tutte le aperture, soglie di accesso e prese d'aria delle edificazioni devono essere poste ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla portata duecentennale;
 - non sono ammesse in ogni caso strutture interrato, a meno di locali tecnici di servizio adeguatamente protetti;
 - e) sia garantito il mantenimento della funzionalità ed operatività proprie della struttura in casi di evento alluvionale;
 - f) sia prevista nel progetto la messa in opera di tutte le adeguate misure ed azioni di protezione civile, comprese quelle di autoprotezione locale.
2. Ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di cui al comma 1, deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicabilità delle opere e deve essere accertata la copertura finanziaria dell'intera opera.
3. La verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della deroga di cui al comma 1 viene effettuata in sede di Comitato Tecnico di Bacino, su istanza della Provincia.
4. La Provincia esprime il parere previsto sulla base di adeguata documentazione tecnica a corredo della progettazione delle opere in questione e valuta, in particolare, caso per caso, l'effettiva possibilità di messa in opera di misure ed accorgimenti tali da proteggere adeguatamente l'elemento dalle inondazioni e dai connessi possibili danni, nonché l'efficacia e l'affidabilità delle misure di protezione progettate in funzione delle grandezze idrauliche di riferimento. Valuta, inoltre, la possibile influenza sulla dinamica dell'inondazione sia dell'intervento edilizio richiesto sia degli accorgimenti costruttivi proposti, garantendo che non vengano aumentate le condizioni di pericolosità e di rischio nelle aree limitrofe.
5. Il suddetto parere, che ha efficacia per un periodo massimo di 3 anni, viene espresso sulla base del quadro conoscitivo del piano nonché, laddove necessario, di un adeguato studio di compatibilità idraulica che consenta di valutare il rispetto delle condizioni di cui sopra, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con le condizioni di inondabilità dell'area, in termini di pericolosità e di rischio, e all'assenza di effetti di incremento dell'esposizione al rischio della popolazione.

Sezione II - Disciplina dell'assetto geomorfologico

Art. 16 Aree classificate a diversa suscettività al dissesto²⁰

1. Nelle aree di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, valgono le seguenti norme
2. Nelle aree **a suscettività al dissesto molto elevata (P_{g4} - frana attiva)** non sono consentiti:
 - a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od alterazione del regime delle acque;
 - b) gli interventi di nuova edificazione;
 - c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell'esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d'uso che determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l'attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti ampliamenti finalizzati esclusivamente all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
 - d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone;
 - e) l'installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all'attività agricola ed alla conduzione del fondo, ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che:
 - 1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all'esclusiva esigenza di ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività;
 - 2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli di versante;
 - 3) non siano oggetto di cambi di destinazione d'uso;
 - f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che abbiano la stessa finalità;
 - g) la realizzazione di discariche;
 - h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili,

²⁰ Ai fini dell'applicazione della disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica, vedere anche l'allegato 1 alla DGR 848/03, che riporta indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01, nel quale sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio nell'ottica della pianificazione di bacino.

In particolare si specifica che il richiamo alle categorie edilizie riportate negli articoli seguenti è solo finalizzato alla definizione degli interventi stessi ai fini della pianificazione di bacino, indipendentemente quindi dalla loro vigenza a fini urbanistici. I limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico.

urgenti²¹, non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell'art.11 c. 4 lett. b) della l.r. 58/2009;

- i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo parere della Provincia.

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti:

1. l'impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo;
2. l'adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del dissesto;
3. l'adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del dissesto.
4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell'intera opera, comprese le opere di messa in sicurezza.

La Provincia, a fronte della rilevanza dell'opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei presupposti di applicabilità della norma.

3. Nelle aree a suscettività al dissesto **elevata P_{g3a}** non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione;
- b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che possano compromettere la stabilità dell'areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di fondazione:
 1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%²²;
 2. cambio di destinazione d'uso;
 3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducibili a cantine, ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria contenuta, non superiore a 45 mc;
 4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente²³ con tecniche che assicurino la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendo il manufatto maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità. In tale caso

²¹ Analogamente alle indicazioni contenute al punto 3 lettera c-bis) della DGR 989/11, ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicazione delle opere e deve esserne dimostrata la copertura finanziaria. I presupposti della norma sono verificati in sede di Comitato tecnico di bacino.

²² In riferimento al volume geometrico del fabbricato inteso quale volume fuori terra, misurato vuoto per pieno;

l'eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai sensi delle norme urbanistiche, non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della nuova opera non deve comportare tagli di versante;

5. aree a verde attrezzato.

c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell'intervento ed a quella del dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva del movimento franoso.

3 bis. Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettagliano le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area e, in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.

3 ter. Nelle aree a **suscettività al dissesto elevata – P_{g3b}**, oltre al regime normativo applicato nelle aree Pg3a, è consentita anche la nuova edificazione e l'esecuzione di opere infrastrutturali, purché tali interventi siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al presente Piano di bacino. Tale adeguamento comporta l'effettuazione di un'apposita verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano di bacino, nei termini indicati al successivo articolo 19.

3 quater. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma precedente, l'ammissibilità di nuovi interventi è subordinata all'esecuzione di indagini di maggior dettaglio i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 alla presente normativa.

3 quinquies. La Provincia, sulla base delle indagini di maggior dettaglio di cui al comma precedente, trasmesse dal Comune, valuta la compatibilità della realizzazione dell'intervento stesso con le condizioni di suscettività al dissesto accertate ed esprime, a riguardo, parere vincolante.²⁴ Tale parere, per gli interventi sottoposti anche al regime del vincolo idrogeologico, ai sensi del RD n. 3267/1923 e della l.r. n. 4/1999, deve essere acquisito preventivamente dall'Autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo.

3 sexies. Il Piano di bacino può prevedere, nell'ambito delle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (Pg4 e Pg3a) per frane con tipologia a cinematica ridotta, classi di pericolosità relativa in ragione dell'entità dei valori di velocità misurati e del modello geologico e geotecnico del corpo di

²³ Anche con spostamento di sedime;

²⁴ Tale disciplina decade a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico comunale adeguato al piano di bacino come previsto dai criteri stabiliti al successivo articolo 19.

frana. In tali classi si applica una disciplina specifica, compatibile con le finalità del Piano, che in ogni caso prevede opportuni accorgimenti tecnici-costruttivi ed eventuale misure di protezione civile.²⁵

4. Nelle aree a **suscettività al dissesto media (P_{g2}), bassa (P_{g1}) e molto bassa (P_{g0})** si demanda ai Comuni, nell'ambito della norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione, sotto il profilo urbanistico-edilizio, di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante.
- 4 bis. Nelle classi di suscettività al dissesto si applicano, in ogni caso, le norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto di cui all'art. 5.
5. Le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione eventuali aree a maggiore suscettività presenti nei pressi della zona di intervento, valutando anche possibili espansioni di movimenti gravitativi.
6. In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto.
7. Nel caso di interventi di bonifica e di sistemazione, di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligatorietà della verifica e del collaudo delle opere di sistemazione realizzate, sono necessari, di norma, per poter procedere alla conseguente riclassificazione dell'area, specifici monitoraggi al fine di verificare la stabilizzazione dell'areale interessato. La Provincia stabilisce, in funzione della tipologia del dissesto, la necessità e le modalità attuative delle attività di monitoraggio.²⁶ A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica, la Provincia, su istanza del soggetto attuatore, volta a riconsiderare la classe di suscettività al dissesto e corredata della necessaria documentazione richiesta, modifica la perimetrazione e/o ridefinisce la classe dell'areale oggetto di intervento secondo le modalità indicate al comma 5, dell'art.10, della l.r. n. 58/2009..
- 7bis. La Provincia può altresì ridefinire, con le procedure di cui al comma 5, dell'art. 10, della l.r. n. 58/2009, le classi di suscettività al dissesto e procedere alla conseguente modifica della perimetrazione delle zone a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti l'intero areale

²⁵ Si rimanda a questo proposito alla DGR 265/2010, allegati 1 e 2, con i quali sono stati forniti specifici indirizzi per la ripermutazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti a seguito di studi di maggior dettaglio e specifici criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree Pg4 e Pg3 per frana a cinematica ridotta.

²⁶ Per tipologie di frane a cinematica ridotta si rimanda agli indirizzi contenuti nel paragr. 3.3 dell'Allegato 1 della DGR n.265/2010.

perimetrato e comunque areali di ampiezza significativa, quali quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla Provincia stessa.

²⁷.

- 8 Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, depositi o insediamenti esistenti oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), l'assunzione di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato 6

Art 16 bis Aree speciali

1. Nelle aree di cui alla lett. c), comma 2, dell'art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, valgono le seguenti norme:
2. Nelle **aree speciali di tipo A** si applicano le disposizioni dei rispettivi piani di settore.
3. Nelle **aree speciali di tipo B₁**, qualora siano comprese aree classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto (Pg4, Pg3a, Pg3b), la realizzazione di qualsiasi intervento, ancorché ubicato al di fuori delle zone ad elevata e/o molto elevata suscettività, è subordinata all'attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell'area sede del nuovo intervento.
Nel caso di interventi urbanistico-edilizi comprensivi anche delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento, la riclassificazione del livello di suscettività al dissesto può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della l.r. 58/2009, previa acquisizione del parere di compatibilità del Comitato Tecnico di Bacino ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera d) della l.r. 58/2009, anche contestualmente all'approvazione del relativo strumento urbanistico attuativo (SUA o PUO), ovvero del progetto edilizio dell'intervento corredato da convenzione urbanistica, comprensivi anche del progetto delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento stesso.
4. L'efficacia della riclassificazione assentita ai sensi del comma 3 ed il rilascio del titolo edilizio per la nuova costruzione sono subordinati all'effettiva realizzazione, da parte del soggetto attuatore, delle opere di messa in sicurezza ed al loro relativo collaudo, nonché agli esiti positivi delle eventuali attività di monitoraggio previste, previa verifica della Provincia.

²⁷ A tale proposito si rimanda anche alla DGR 1338/2007, Allegato 1, con la quale sono stati forniti indirizzi per la ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti a seguito di studi di maggior dettaglio, così come integrati con DGR 265/2010, Allegato 1 recante integrazioni e specificazioni alla DGR 1338/07.

5. Nelle **aree speciali di tipo B₂**, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva, in sede di progetto, in merito all'idoneità dell'area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d'uso prevista.
6. La Provincia esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla base delle risultanze dell'indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate.
7. Nei casi in cui nell'area ricadano aree classificate P_{g4} e P_{g3a}, che necessitino di interventi di sistemazione preventivi e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti, può essere applicata la procedura prevista al comma 3 del presente articolo per la riclassificazione di tali aree.

Art 16 ter Misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi che si possono manifestare a seguito di fenomeni di espansione di corpi franosi già cartografati nei piani o, per quanto sia possibile, di contenere il rischio dovuto a processi torrentizi indotti da intensi fenomeni pluviometrici, colate veloci di fango e detriti (debris-flow), si definiscono le seguenti misure di attenzione.
2. Gli elaborati geologici e geotecnici a corredo dei progetti per il rilascio del titolo edilizio, redatti ai sensi delle NTC 2008, relativi ad istanze di opere di nuova costruzione si danno anche carico di considerare e valutare se sussistano pericoli di possibili interferenze per eventuali fenomeni di arretramento o di espansione di corpi o cigli di frana (ciglio, piede, fianchi) presenti nell'intorno di una fascia di rispetto di almeno 100 m e comunque considerando un'area di dimensione significativa in merito al contesto in esame.
3. La misura di attenzione di cui al comma 2 si applica anche per interventi eventualmente previsti a margine dei perimetri delle Aree speciali di tipo A, B₁ e B₂.
4. In sede di previsione di realizzazione di interventi urbanistico edilizi od opere di viabilità in prossimità del reticolo idrografico su versante, si effettuino specifiche valutazioni in merito all'eventuale grado di esposizione degli interventi agli effetti di possibili fenomeni di colate veloci di fango o detriti (debris-flow), individuando, se del caso, opportuni accorgimenti tecnici o una migliore ubicazione degli interventi stessi nell'ottica della prevenzione di tale rischio.

TITOLO III

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Art. 17 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua

1. Gli interventi di cui alle tabelle del capitolo 5 della relazione del Piano hanno carattere di riferimento obbligatorio in relazione alle priorità e ai soggetti tenuti alla realizzazione degli stessi, in rapporto alle disponibilità finanziarie.
2. Gli interventi individuati devono, in ogni caso, essere oggetto di adeguata progettazione, sulla base della quale potranno essere meglio definiti, integrati o modificati. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5, c.1, lett d) della L.R. 58/2009, i progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento al quadro di pericolosità e rischio del presente piano, sono soggetti al parere di compatibilità del Comitato Tecnico di Bacino.
3. Le tabelle degli interventi e le relative priorità possono essere aggiornate a seguito del verificarsi di gravi emergenze successive all'approvazione del Piano ovvero sulla base degli esiti di studi di dettaglio e/o della progettazione degli stessi con le procedure di cui al comma 5, dell'articolo 10, della l.r. n. 58/2009.

Art. 18 Indirizzi in materia di Protezione Civile

1. Il Piano, in considerazione degli scenari di pericolosità, intesa come suscettività al dissesto e fasce di inondabilità, e di rischio idrogeologico, fornisce gli elementi propedeutici alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla l.r. n.9/2000, come indicato nell'allegato 6.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 19 Effetti del piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

1. Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 17, della l.r. n. 9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4 dell' art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997 e del comma 3 dell'art. 8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di

livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

2. Il Comune, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di variante integrale, è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro del dissesto, geologico e idraulico, del corrispondente piano di bacino, al fine di conformarne le previsioni urbanistiche con la disciplina sulle relative limitazioni d'uso del suolo ivi indicata.
3. Il Comune, in sede di verifica di compatibilità, sulla base degli approfondimenti condotti in sede locale:
 - a) qualora si riscontrino elementi di difformità rispetto al quadro rappresentato dal piano di bacino vigente relativamente alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle aree classificate P_{g4} e P_{g3a} , propone l'aggiornamento del piano di bacino, ai sensi dell'art.10 c. 5 della l.r. 58/09²⁸,
 - b) effettua valutazioni in merito agli elementi che hanno condotto il Piano di bacino alla classificazione delle aree P_{g3b} che concorrono alla definizione della zonizzazione geologica dello strumento urbanistico e stabilisce specifici regimi normativi relativamente ai contenuti delle indagini geologiche a corredo dei progetti ed alle modalità di attuazione degli interventi eventualmente consentiti.

Art. 20 Gestione del piano – soggetti preposti alla sua applicazione

1. Sono preposti all'attuazione del presente piano, alla corretta applicazione delle norme ivi previste, nonché alla divulgazione dei contenuti relativi, in conformità a quanto previsto dalle LL.RR. nn. 4-18/1999 e 58/2009, l'Amministrazione Provinciale di Imperia ed i Comuni, i cui territori rientrano nell'ambito di applicazione del presente Piano.
2. Nei riguardi delle opere previste dal piano ovvero classificate ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono preposti la Provincia, per le opere di III categoria se indicate, la Provincia di Imperia ed i Comuni il cui territorio è compreso per intero o in parte nel bacino idrografico di cui al presente Piano, sulla base dei programmi e con le procedure di cui alla L.R. 20/2006 e succ. modif. ed integrazioni.

Art. 21 Indicazione dei soggetti attuatori

1. Ferme restando le previsioni dell'art. 22, l'attuazione del Piano è demandata ai soggetti attuatori individuati nel Piano stesso.

²⁸ Fatti salvi gli errori materiali, per le modifiche alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle frane attive e quiescenti si rimanda agli indirizzi contenuti nell'allegato 1 della DGR 1338/2007 e nell'allegato 1 della DGR 265/2010.

Art. 22 Programmi di intervento

1. Il Piano è attuato in fasi successive, anche per stralci funzionali, attraverso programmi triennali di intervento ai sensi e dell'art. 42 l.r. n. 20/2006, suscettibili di aggiornamento e/o integrazioni a fronte di nuove situazioni di rischio.
2. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui all'approvazione degli interventi per l'attuazione del Piano partecipino più soggetti pubblici si procede mediante una conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.14 della l. n.241/1990 dall'Autorità competente al rilascio del provvedimento.
3. Nell'ambito delle procedure suddette la Provincia può assumere il compito di promuovere le intese nonché il ruolo di autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

Art. 23 Regime transitorio

1. Dalla data di adozione del Piano, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo, fatti salvi i casi in cui i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo e ultimo comma della l.r. 18.1.1975 n. 4, ovvero la Provincia esprima parere favorevole previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all'allegato 4 nel caso di inondabilità, e l'assunzione delle misure di protezione civile di cui all'allegato 6.

Art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano di Bacino

1. Le previsioni contenute nelle varianti sostanziali al Piano di Bacino adottate ai sensi dell'art. 9 della l.r. 58/2009, producono, sino alla loro approvazione ed entrata in vigore, gli effetti di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 e ss.mm. e ii.
2. Dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della l.r. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui

relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo ed ultimo comma della L.R. n° 4 del 18.01.1975.

3. Nel caso di:

- interventi urbanistici ed edilizi, conformi al piano di bacino previgente, già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione o approvazione di cui al comma 2, ovvero
- interventi assentiti dopo l'adozione delle varianti sostanziali, in quanto conformi sia al Piano vigente sia alla variante adottata,

gli interventi previsti possono essere realizzati solo su parere favorevole della Provincia, previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità della variante, l'intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi e l'assunzione di idonee misure di protezione civile di cui all'allegato 4 nel caso di inondabilità e all'allegato 6 per l'assunzione delle misure di protezione civile.

Art. 25 Durata del Piano e suo adeguamento

1. In conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art.10 della l.r. n.58/2009 le previsioni del presente Piano possono essere oggetto di modifiche puntuali e/o integrazioni in considerazione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, di rischi residuali, sussistenti anche a seguito della realizzazione di interventi, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

Art. 26 Condoni edilizi – pareri ex art. 32, L. 47/85

1. Relativamente alle domande di condono edilizio inerenti opere abusivamente realizzate, la Provincia esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 a condizione che:
 - a) sia stata individuata la fascia di riassetto fluviale ovvero specifici interventi di sistemazione alternativi finalizzati alla messa in sicurezza per portate duecentennali relativamente ai tratti di corsi d'acqua non sufficienti allo smaltimento della portata duecentennale;
 - b) tali opere non pregiudichino o interferiscano con il deflusso della portata con tempo di ritorno duecentennale e non aggravino le condizioni di rischio a monte e valle;
 - c) tali opere non pregiudichino la stabilità del versante;
 - d) tali opere non siano ricomprese nell'alveo attuale né nella fascia di riassetto fluviale;
 - e) tali opere non pregiudichino la possibilità di attuare le previsioni di piano e la sistemazione idraulica o idrogeologica definitiva.
2. Il parere della Provincia può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità sotto forma di prescrizioni.

Art. 27 Vincolo idrogeologico

1. Le zone da sottoporre o da esentare dal vincolo per scopi idrogeologici, di cui agli artt. 1 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, dell'art. 34 della L.R. n. 4/99 e in conformità ai criteri in materia di riordino del vincolo idrogeologico di cui alla DGR 1795/2009 sono state perimetrate ed individuate nella Tavola n.14, Carta del vincolo idrogeologico su C.T.R. scala 1:10.000.
2. Le funzioni amministrative riguardanti l'imposizione e l'esenzione dal vincolo per scopi idrogeologici sono esercitate dai Comuni nei territori di rispettiva competenza.

APPENDICE

RIFERIMENTI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI RILIEVO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO

- **DGR 848/2003, Allegato 1:** Indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01.
- **DGR 16/2007, Allegato 1:** Indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale – Ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica.
- **DGR 16/2007, Allegato 2:** Indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale – Ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.
- **DGR 1338/2007, Allegato 1:** Indirizzi per ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti che determinano aree a suscettività elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale.
- **DGR 265/2010:** Integrazioni e specificazioni alla DGR 1338/07, recante “indirizzi per la ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti, che determinano aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale”
- **DGR 357/2008:** Criteri ed indirizzi tecnici per la verifica e valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini idrografici liguri - Parte I - Linee guida.
- **DGR 1634/2005, Allegato 1:** Indirizzi procedurali per l'aggiornamento dei Piani di bacino regionali vigenti in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento.
- **DGR 226/2009:** Criteri e direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali.
- **DGR 894/2010:** Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti, ex l.r. 58/2009.

- **DGR 1361/2010:** Indirizzi procedurali e modalità operative per l'espressione dei pareri di compatibilità degli interventi di sistemazione idraulica e geologica di cui all'art. 5, c.1, lett. d), l.r. 58/2009.
- **DGR 1795/2009:** Approvazione dei criteri in materia di riordino del vincolo idrogeologico – aggiornamento delle cartografie di riferimento. Integrazione dei criteri di cui alla DGR 357/2001.
- **DGR 91/2013, Allegato 1:** Criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali.
- **DGR 723/2013:** Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico – edilizi richiamate nella normativa dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico.

ALLEGATI

ALLEGATO 1:

INDAGINI DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN AREE CLASSIFICATE P_{g3b} IN ASSENZA DI STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ADEGUATO AL PIANO DI BACINO

Nelle aree classificate ad elevata pericolosità al dissesto P_{g3b}, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi qualora previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al Piano attraverso l'effettuazione della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano come stabilito all'art. 19 della presente normativa.

Nelle more della definizione di tale processo gli interventi di nuova costruzione sono consentiti a fronte del parere vincolante della Provincia espresso sulla base di una indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che deve osservare i seguenti contenuti minimi.

In particolare le indagini di maggior dettaglio sono dirette a:

- a) analizzare e verificare in sito, sulla base dell'acquisizione di dati in sede locale, quegli elementi che hanno portato nel piano di bacino, in base all'applicazione della metodologia di cui alla specifica Linea guida n. 2 /2000 "Indicazioni metodologiche per la redazione della carta di suscettività al dissesto dei versanti", alla classificazione della suscettività al dissesto elevata (acclività, litologia, elementi geomorfologici, potenza e granulometria delle coltri, stato della roccia, uso del suolo, e classificazione idrogeologica ecc.);
- b) verificare che, in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree pur presentando caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella classe di suscettività al dissesto elevata, determinino un livello di pericolosità più contenuto rispetto a quello rappresentato dalle frane quiescenti, tale da poter sostenere anche interventi di nuova edificazione;
- c) inquadrare, analizzare e valutare i dati acquisiti, alla scala di maggior dettaglio, nel contesto più ampio dell'unità geomorfologica nella quale è inserita l'area di interesse, al fine di verificarne, a scala di versante, le eventuali interferenze negative con l'intervento proposto e dimostrare che le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano negativamente sull'intervento stesso;
- d) dimostrare che l'attuazione della tipologia d'intervento proposto non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area ma, anzi, permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso opportune e possibili opere volte a modificare, in senso favorevole la stabilità, i fattori geologici e geotecnici determinanti il relativo grado di suscettività al dissesto.
- e) individuare ed analizzare le particolari condizioni di criticità locali rilevate la cui considerazione comporti, eventualmente, la necessità di adottare in sede di progettazione degli interventi, specifiche modalità di attuazione degli stessi, finalizzate ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e il non aumento del rischio idrogeologico.

ALLEGATO 2:

INDIRIZZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI STUDI IDRAULICI

(in conformità agli allegati 1 e 2 del regolamento Regionale n. 3/2011)

Gli studi idraulici finalizzati sia alla determinazione delle aree inondabili sia alla progettazione ed alla verifica di opere, devono essere conformi alle seguenti indicazioni.

1) Rilievi topografici

Gli studi idraulici devono contenere il censimento e il rilievo delle opere e del profilo dell'alveo, per tratti significativi, sul quale basare le verifiche idrauliche per le diverse portate e determinare i livelli idrici attesi in corrispondenza alle portate di piena da esaminare.

Fermo restando che i rilievi di cui trattasi debbano essere acquisiti e restituiti in quote assolute, indicazioni d'ordine generale sul dettaglio topografico necessario per il transetto che comprende la sezione "attiva" dell'alveo fluviale, possono essere dedotte da direttive della FEMA, come di seguito sintetizzate:

Le sezioni fluviali devono essere rilevate avendo cura che:

- ◆ *la distanza verticale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 10% della dimensione verticale totale (altezza) del transetto;*
- ◆ *la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 5% della larghezza totale del transetto;*
- ◆ *la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo la sezione dell'alveo fluviale non superi il 10% della larghezza totale della sezione attiva.*

Sia le opere longitudinali, sia quelle trasversali presenti nell'alveo attivo e nella zona golenale devono essere accuratamente rilevate, con una tolleranza verticale inferiore almeno della metà di quella adottata nel rilievo del piano quotato e una tolleranza orizzontale appropriata alla geometria e alla dimensione dei particolari di interesse idraulico dell'opera.

2) Tratto di studio

In ogni caso, lo studio va condotto per tratti idraulicamente significativi del corso d'acqua, delimitati cioè da sezioni in cui sia possibile assegnare il valore del livello idrico della corrente (ad es. attraversamento della profondità critica per brusco restringimento o allargamento, presenza di soglie, ponti, traverse, deflusso in un ricettore con livello noto, etc). Sulla base di tale principio vanno individuati tratti di corso d'acqua idraulicamente "sconnessi" l'uno dall'altro, tali da poter assumere che il comportamento idraulico di un tratto non sia influenzato e non sia influenzabile da tratti a monte e a valle.

Nel caso, si debbano perimetrare aree inondabili il tratto di studio deve essere tale che, oltre al tratto di corso d'acqua, anche le aree inondabili risultino "sconnesse" e non influenzate da quelle limitrofe, poste a monte e a valle.²⁹

²⁹ A questo proposito si veda anche quanto disposto dalla DGR 16/2007.

3) Modellistica idraulica

Di norma, ed in particolare nel caso della progettazione e della verifica di opere, può essere impiegato lo schema di corrente monodimensionale in condizioni di moto permanente, salvi i casi in cui sia necessario determinare valori locali della velocità della corrente o modificazioni della capacità di laminazione, o diverse specifiche problematiche da approfondire.

In considerazione della complessità del fenomeno da studiare e del grado di approfondimento necessario, pertanto a partire da schemi di moto permanente monodimensionale possono essere utilizzati rappresentazioni delle condizioni di moto di complessità crescente, ivi compresi schemi di moto vario monodimensionale o quasi-bidimensionale, o moto vario bidimensionale.

Nello studio deve essere sinteticamente descritto il modello matematico utilizzato per le verifiche idrauliche, con l'esplicita indicazione di ogni elemento utile alla interpretazione dei risultati, con particolare riferimento alle scabrezze utilizzate, alle condizioni al contorno assunte, e a ogni altra ipotesi adottata nel calcolo.

Negli studi finalizzati alla determinazione delle aree inondabili, nei vari tratti del corso d'acqua si deve determinare il valore della massima portata smaltibile senza esondazioni allo stato attuale e le aree perfluviali inondabili per portate corrispondenti almeno ai tempi di ritorno di 50, 200, e 500 anni. Particolare attenzione va posta ai tratti in corrispondenza di opere, per le quali, in assenza di specifiche analisi sugli effetti del trasporto solido, è opportuno prevedere valutazioni di riduzione di sezione utile per gli effetti di piena (ostruzioni di arcate di ponti o coperture per eccezionale trasporto solido, etc.).

Nei tratti in cui le portate di massima piena, corrispondenti ai vari tempi di ritorno, non trovano più capienza certa nell'alveo, tenendo conto quindi della tolleranza con cui sono determinati i livelli idrici attraverso un adeguato franco, devono essere determinate, alla scala almeno 1:5000, le aree perfluviali contigue ai corsi d'acqua conseguentemente inondabili. La relativa determinazione è effettuata applicando schema di moto più opportuno, tra quelli sopra indicati, in considerazione della morfologia del sito e delle caratteristiche del fenomeno fisico da considerare.

In particolare, al fine di valutare il grado di pericolosità delle aree inondabili, devono essere determinati, almeno in corrispondenza della portata duecentennale, i livelli idrici che vi si realizzano, anche attraverso la suddivisione in opportune classi di tiranti idrici, nonché, con particolare riferimento alle aree urbane, le zone a più alta velocità di scorrimento.

Negli studi connessi alla progettazione di opere i calcoli idraulici per la definizione della condizione di deflusso vanno condotti con riferimento alle condizioni antecedenti e successive alla realizzazione dell'opera nella configurazione definitiva, e nelle eventuali condizioni di deflusso relative alle fasi intermedie di realizzazione dell'opera qualora significative.

I progetti di sistemazione idraulica, che non garantiscano il deflusso di portata duecentennale, devono quantificare la pericolosità residua e determinare le aree ancora inondabili a seguito della realizzazione delle opere.

In generale, poiché il trasporto di sedimenti costituisce una componente che può influenzare in modo significativo la dinamica della corrente, è opportuno che gli studi idraulici effettuino considerazioni, anche di massima, relative al trasporto solido, finalizzate a valutare la rilevanza di tale fenomeno nel caso in esame

(ad esempio, effetto della dinamica dell'alveo sui livelli idrici durante gli eventi di piena e/o effetto dell'opera sulla dinamica del trasporto di sedimenti) e ad evidenziare la necessità di eventuali approfondimenti in tal senso attraverso modelli a fondo mobile. Ove necessario, ovvero su indicazione della Provincia, la capacità di trasporto della corrente in diverse condizioni di piena può essere valutata, in prima approssimazione, sulla base della modellazione idraulica effettuata nello studio e di una speditiva caratterizzazione dei sedimenti in alveo, ottenendo indicazioni di massima sulla quantità e sulla tipologia del materiale trasportato e sulla tendenza morfologica evolutiva (deposito o erosione) dei vari tratti di alveo.

4) Parametri di scabrezza

Nella modellazione di moto permanente monodimensionale il parametro di scabrezza rappresenta, per il tronco fluviale compreso fra due sezioni di calcolo, oltre alla natura e alle condizioni dell'alveo e delle sponde, macroresistenze dovute alla variabilità longitudinale della geometria o a possibili variazioni brusche del perimetro bagnato al crescere della portata; ciò assume particolare rilevanza nei casi in cui il rilievo delle sezioni disponibile non sia fitto lungo il corso d'acqua. In questi casi, il parametro di scabrezza deve tener conto di molteplici processi di resistenza e dovrebbe essere assunto superiore (inferiore in termini di Gauckler-Strickler) a quanto detterebbero condizioni solo locali dell'alveo.

I parametri di scabrezza da utilizzare nel calcolo idraulico devono tenere conto delle reali e documentabili condizioni di manutenzione del corso d'acqua, anche prevedibili per le condizioni di futuro esercizio.

Tali valori di parametro di scabrezza devono essere desunti da quelli individuati dalla tabella seguente (per semplicità riportati solo in termini di scabrezza di Gauckler-Strickler), tenendo conto che gli stessi dovrebbero essere considerati valori massimi non superabili. Scostamenti rispetto a tali valori, di entità in ogni caso modeste (non superiori al 10%), devono essere adeguatamente motivati, sulla base di specifiche considerazioni ed approfondimenti tecnici, anche in relazione alle specifiche situazioni di disponibilità di dati di dettaglio e di caratteristiche geometriche e condizioni dell'alveo e del bacino sotteso. In particolare nel caso dei corsi d'acqua con trasporto solido influenzato da fenomeni franosi, devono essere utilizzati i parametri di scabrezza più cautelativi.

Descrizione corso d'acqua	Coeff. di scabrezza di Gauckler-Strickler K_s ($m^{1/3}s^{-1}$)
Tratti di corsi d'acqua naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo	25-30
Corsi d'acqua naturali con vegetazione e movimento di materiale sul fondo	30-35
Tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini cementati (e/o platee) in buono stato	35-40
Corsi d'acqua con fondo ed argini totalmente cementati in ottimo stato ed assenza di manufatti (tubi, cavi, ecc.) o discontinuità interferenti con le acque	40-45

5) Franchi idraulici

Tutte le opere devono avere franchi adeguati rispetto al livello di piena previsto per la portata duecentennale, portata di riferimento per la progettazione di opere idrauliche od opere interferenti con l'alveo.

La previsione di adeguati franchi tra la sommità arginale o l'intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della piena di riferimento, è necessaria per garantire il corretto funzionamento delle opere in questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica (concettuale, matematica e numerica) e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l'evento di piena, dei quali la modellazione non può tenere solitamente conto.

Alla loro valutazione devono concorrere considerazioni sia relative alla tipologia di opera e alla sua rilevanza determinata anche in funzione della vulnerabilità delle zone limitrofe, sia relative alle caratteristiche cinetiche della corrente, con la fondamentale distinzione dei casi di correnti lente e di correnti veloci.

I franchi idraulici non devono essere inferiori ai valori indicati nella tabella seguente, assumendo come riferimento il valore maggiore tra quelli contrassegnati con le lettere (a) e con (b).

Franco idraulico: valore maggiore tra (a) e (b)			
		Reticolo principale e secondario	Reticolo minore
(a)		$U^2/2g,$	$0,5 U^2/2g,$
(b)	I) argini e difese spondali	cm. 50/100	cm 50
	II) ponti e strutture di attraversamento fino a estensioni longitudinali di m. 12	cm. 100/150	cm 75
	III) coperture o tombinature (ove ammesse), ponti e strutture di attraversamento di estensione oltre m. 12	cm. 150/200	cm 100

dove:

- il termine $U^2/2g$ rappresenta il carico cinetico della corrente con U velocità media della corrente (m/s) e g accelerazione di gravità (m/s^2),

- i due valori estremi per il reticolo principale e secondario corrispondono rispettivamente a bacini poco dissestati con previsione di modesto trasporto solido ed a bacini molto dissestati con previsione di forte trasporto solido in caso di piena, e/o a bacini di maggiore o minore estensione. Per le opere di cui al

punto III, nel caso di modesta rilevanza dell'opera stessa e di bacini ben sistemati, il valore minimo del franco come sopra indicato può essere derogato dall'amministrazione competente fino a 100 cm, sulla base di adeguate valutazioni come riportato nel seguito.

Per estensione longitudinale si intende l'estensione dell'opera misurata parallelamente alla direzione della corrente. Per opere non ortogonali alla direzione della corrente si valuta come estensione la distanza, sempre misurata in senso parallelo alla corrente, tra il lembo più a monte e quello più a valle dell'opera stessa.

Nel caso di ponti ad arco o comunque con intradosso non rettilineo, il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce e comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale valore.

Deroghe ai franchi idraulici

Deroghe ai franchi di sicurezza di cui al punto precedente potranno essere motivatamente ammesse dalla Provincia in relazione a casi specifici ed a seguito di adeguate analisi e valutazioni, a condizione che sia comunque assicurata l'adeguata sicurezza delle opere in progetto e delle aree limitrofe ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

E' necessario, pertanto, che, qualora gli interventi di sistemazione idraulica, progettati o realizzati, non prevedano l'adeguato franco idraulico, sia effettuata una valutazione specifica e dettagliata che consenta di analizzarne le conseguenze in termini di pericolosità idraulica.

Nell'ambito di autorizzazione di deroghe ai franchi rispetto alla portata di progetto deve essere quindi individuata la portata smaltibile con l'adeguato franco, da considerarsi quella per la quale l'opera in progetto assicura con adeguato coefficiente di sicurezza il deflusso senza esondazioni, presupponendo, quindi, di norma un livello di pericolosità residua per le portate superiori.

La riduzione del franco previsto deve essere supportata da specifiche motivazioni tecniche che consentano di escludere ragionevolmente la possibilità di realizzazione di livelli di piena superiori rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata, ovvero devono essere condotte specifiche analisi che consentano di definire il livello di mitigazione del rischio effettivamente conseguibile e le connesse condizioni di pericolosità residua, da trasporre in termini di eventuali aree inondabili o fasce di inondabilità residue.

In particolare, gli aspetti tecnici da considerare all'atto di deroghe ai franchi minimi, della cui valutazione si deve dare atto negli atti di competenza, sono di seguito schematizzati.

a) Rilevanza dei corsi d'acqua in esame e dell'estensione dei bacini sottesi, anche in relazione all'articolazione del reticolo idrografico.

b) Caratteristiche del corso d'acqua e del bacino sotteso.

A questo proposito occorre valutare se tali caratteristiche permettano di escludere l'evenienza di fenomeni non tenuti in conto nella modellazione matematica utilizzata per determinare il livello di piena (valutazione ad esempio dell'entità della pendenza di fondo, dell'uniformità longitudinale delle sezioni fluviali, del trasporto solido, dell'influenza di opere interferenti con il deflusso, etc.). In particolare deve essere valutata l'entità del possibile trasporto solido o di flottanti durante un evento di piena, fenomeno che può significativamente alterare gli effetti previsti con la modellazione matematica (ad esempio effetto della dinamica dell'alveo sui livelli idrici durante gli eventi di piena e/o effetto dell'opera sulla dinamica del trasporto di sedimenti).

c) Caratteristiche idrauliche della corrente.

In particolare, devono essere verificate le condizioni di deflusso nel tratto in esame con la distinzione tra corrente “veloce” (o supercritica) e “lenta” (subcritica); si ricorda infatti che, in caso di correnti veloci, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell'alveo possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera, che può raggiungere il valore del carico cinetico $U^2/2g$, e provocare quindi esondazioni non previste qualora le opere non abbiano previsto l'adeguato franco. Analogamente va valutato l'effetto di velocità elevate rispetto alle sollecitazioni sulle strutture che interferiscono con il deflusso (scalzamenti, erosioni spondali, etc)

d) Caratteristiche progettuali dell'opera.

In particolare va valutata la rilevanza dell'opera in progetto e la sua interferenza con il normale deflusso del corso d'acqua, tenendo conto che, se l'opera interferisce significativamente con la corrente (ad es. una tombinatura), la stessa può essere causa di modifiche non trascurabili delle condizioni del moto della corrente stessa, anche in funzione di fenomeni non considerati nella modellazione.

e) Caratteristiche delle zone limitrofe all'opera e valutazione del danno atteso in caso di esondazione della portata di progetto

In particolare deve essere valutata la possibilità connessa ad una esondazione della portata di progetto conseguente alla mancata previsione dell'adeguato franco al sopravvenire di circostanze non prese in considerazione esplicitamente nella schematizzazione modellistica, in relazione anche al possibile danno atteso in funzione delle caratteristiche delle zone limitrofe; a tale proposito possono essere distinte, a titolo di esempio, zone urbanizzate per le quali il danno atteso di una eventuale esondazione è sempre elevato e zone non urbanizzate ove tale danno possa essere, al contrario, ritenuto non rilevante.

ALLEGATO N 3**Portate di Piano**

A seguito della determinazione delle formule di regionalizzazione delle portate da parte del centro di Ricerca e monitoraggio ambientale dell'università di Genova (CIMA), a cui si rimanda per la trattazione completa, si riportano i valori delle portate calcolate alla foce dei principali torrenti, aventi superficie di bacino compresa tra 2 e 10 Km², calcolate con il metodo delle "PORTATE DI PIENA IN PICCOLI BACINI", categoria nella quale rientrano tutti i bacini del presente ambito :

PORTATE CIMA - VALORI

Torrente	Superficie S (km²)	T= 50 anni Q50 (mc/s)	T=200 anni Q200 (mc/s)	T=500 anni Q500 (mc/s)
Crosio	3.03	58	84	101
Sasso	5.81	76	110	133

Per tutti i rimanenti torrenti dell'ambito del presente Piano di Bacino, compresi pertanto gli affluenti delle suddette aste principali non menzionati nella precedente tabella, caratterizzati da una superficie di bacino compresa tra 2 e 10 Km² le formule da utilizzare per i diversi periodi di ritorno sono le seguenti :

classificazione dei bacini regionali per la stima del valore di CN.

Tipo	Descrizione	CN
A	Bacini di tipo residenziale, industriale o commerciale caratterizzati da un elevato grado di urbanizzazione. Estensione delle aree impermeabili superiore al 60%.	92
B	Bacini caratterizzati da un medio grado di urbanizzazione. Estensione delle aree impermeabili compresa fra 30% e 60%.	87
C	Bacini caratterizzati da un basso grado di urbanizzazione. Estensione delle aree impermeabili compresa fra 5% e 30%.	75
D	Bacini caratterizzati da estesa copertura arborea. Estensione delle aree impermeabili inferiore al 5%.	67

Il riferimento alle condizioni standard sopra riportate consente di esprimere la portata con tempo di ritorno 2.9 anni come:

$$Q_{2.9} = C_Q \cdot A \cdot (0.25 + 0.27 \cdot A^{1/2})^{-0.48} \quad [m^3s^{-1}]; \quad \text{correzione errore materiale - aprile 2017}$$

mentre le portate per i diversi tempi di ritorno del piano (T=50-200-500 anni) si ottengono dalla :

$$Q_T = K_t \cdot Q_{2.9} \quad [m^3s^{-1}];$$

T (anni)	50	200	500
Kt	3,47	5,02	6,04

Il coefficiente di portata, CQ , in funzione del tipo di bacino e della sua posizione è il seguente :
Longitudine

Longitudine gradi	primi	Bacino Tipo			
		A	B	C	D
7	30	5,15	4,30	3,29	2,89
7	32,5	5,24	4,38	3,35	2,94
7	35	5,34	4,46	3,41	3,00
7	37,5	5,44	4,54	3,47	3,05
7	40	5,54	4,62	3,54	3,11
7	42,5	5,63	4,70	3,60	3,16
7	45	5,73	4,79	3,66	3,22
7	47,5	5,83	4,87	3,73	3,27
7	50	5,93	4,95	3,79	3,33
7	52,5	6,03	5,04	3,86	3,38
7	55	6,13	5,12	3,92	3,44
7	57,5	6,23	5,21	3,98	3,50
8	0	6,33	5,29	4,05	3,55
8	2,5	6,43	5,37	4,11	3,61
8	5	6,53	5,45	4,17	3,66
8	7,5	6,63	5,54	4,24	3,72
8	10	6,73	5,62	4,30	3,77
8	12,5	6,82	5,70	4,36	3,83
8	15	6,92	5,77	4,42	3,88
8	17,5	7,01	5,85	4,48	3,93
8	20	7,10	5,93	4,54	3,98
8	22,5	7,19	6,00	4,59	4,03
8	25	7,28	6,07	4,65	4,08
8	27,5	7,36	6,14	4,70	4,13
8	30	7,44	6,21	4,75	4,17
8	32,5	7,48	6,25	4,78	4,20
8	35	7,52	6,28	4,80	4,22
8	37,5	7,55	6,30	4,82	4,24
8	40	7,58	6,33	4,84	4,25
8	42,5	7,61	6,35	4,86	4,27
8	45	7,63	6,37	4,87	4,28
8	47,5	7,65	6,38	4,89	4,29
8	50	7,66	6,40	4,89	4,30
8	52,5	7,67	6,40	4,90	4,30
8	55	7,67	6,41	4,90	4,31
8	57,5	7,68	6,41	4,90	4,31
9	0	7,67	6,40	4,90	4,30
9	2,5	7,66	6,40	4,90	4,30
9	5	7,65	6,38	4,89	4,29
9	7,5	7,63	6,37	4,87	4,28
9	10	7,60	6,35	4,86	4,26
9	12,5	7,57	6,32	4,84	4,25

9	15	7,53	6,29	4,81	4,22
9	17,5	7,49	6,25	4,78	4,20
9	20	7,44	6,21	4,75	4,17
9	22,5	7,41	6,18	4,73	4,15
9	25	7,38	6,16	4,72	4,14
9	27,5	7,35	6,14	4,70	4,12
9	30	7,32	6,11	4,67	4,10
9	32,5	7,27	6,07	4,65	4,08
9	35	7,22	6,03	4,61	4,05
9	37,5	7,16	5,98	4,58	4,02
9	40	7,10	5,93	4,53	3,98
9	42,5	7,02	5,86	4,49	3,94
9	45	6,94	5,80	4,44	3,90
9	47,5	6,86	5,72	4,38	3,85
9	50	6,76	5,64	4,32	3,79
9	52,5	6,65	5,56	4,25	3,73
9	55	6,54	5,46	4,18	3,67
9	57,5	6,42	5,36	4,10	3,60
10	0	6,30	5,26	4,02	3,53
10	2,5	6,16	5,14	3,94	3,46
10	5	6,02	5,02	3,84	3,37
10	7,5	5,86	4,89	3,75	3,29
10	10	5,70	4,76	3,64	3,20
10	12,5	5,53	4,62	3,54	3,10

Per i corsi d'acqua minori nonché per gli affluenti dei torrenti principali con bacino inferiore a 2 Km²., ove non specificatamente indicata nel presente Piano, si assume una portata massima, calcolata utilizzando un contributo unitario pari a m³/s 40 per ogni chilometro quadrato di superficie del bacino sotteso.

Si riportano nella successiva tabella i valori delle portate, calcolate alla foce, dei torrenti indagati nel presente Piano, aventi superficie di bacino inferiore a 2 Km², associate ai tempi di ritorno di 50,200,500 anni calcolate in analogia con i dati dello studio CIMA di cui alla Tab. 6.1.

I valori da adottarsi per la determinazione delle portate Q₅₀ e Q₅₀₀ sono rispettivamente :

$$QT=KT \cdot Q_{2,9}$$

KT =fattore di frequenza delle portate desunto dalla curva di crescita regionale determinata dal CIMA

Q₅₀ = Q₂₀₀ (calcolato con il contributo unitario pari a m³/s 40) moltiplicato 0.69

Q₅₀₀ = Q₂₀₀ (calcolato con il contributo unitario pari a m³/s 40) moltiplicato 1.20

Torrente	Superficie S (km ²)	T= 50 anni Q ₅₀ (mc/s)	T=200 anni Q ₂₀₀ (mc/s)	T=500 anni Q ₅₀₀ (mc/s)
Noce	0.82	23	33	40
Porrine	0.95	27	38	46

ALLEGATO 4:

ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER IL NON AUMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO

Vengono di seguito definiti gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento del rischio attuale, da adottarsi ai sensi dell'art. 15 della presente normativa.

A tal fine rileva la definizione di rischio idrogeologico assunta nel presente Piano, che, come è noto, risulta dalla combinazione dei seguenti fattori: (1) pericolosità, (2) valore degli elementi a rischio in termini di persone e beni; (3) vulnerabilità degli elementi a rischio, intesa come capacità dell'elemento a resistere all'evento. Nella specie, con riferimento al rischio idraulico, la pericolosità è rappresentata dalle fasce di inondabilità.

Dalla definizione generale del rischio si evince che, affinché l'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni non determini un aumento delle condizioni di rischio, deve poter essere eliminata la vulnerabilità dell'elemento stesso nei confronti dell'evento temuto. Pertanto gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento del rischio attuale devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale.

Ai fini della ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente normativa occorre verificare, caso per caso, l'efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del presente piano relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle seguenti misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, elencati a titolo meramente esemplificativo:

1. il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante sopraelevazione o realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
2. l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovrizzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
3. il diniego di concessioni per locali interrati o insediamenti ad alta vulnerabilità;
4. il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza nei locali interrati.

In ogni caso la quota del piano abitabile e/o agibile delle nuove edificazioni deve essere posta ad un livello almeno 0.50 m superiore a quello del tirante idrico associato alla piena duecentennale. Le eventuali strutture interrato, che possono essere realizzate solo in aree con tiranti idrici massimi non superiori a 30 cm, devono prevedere accessi posti ad una quota superiore al tirante anzidetto maggiorato di metri 0.50 ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.

Ulteriori accorgimenti tecnico-costruttivi complementari ai precedenti possono essere:

1. l'installazione di stazioni di pompaggio;
2. la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
3. la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione;
4. l'installazione di sistemi di allarme.

**ALLEGATO 5:
INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER OPERE ESISTENTI**

Viene di seguito riportata una elencazione non esaustiva delle possibili misure dirette alla mitigazione del rischio del patrimonio edilizio esistente sito in aree ad elevata probabilità di inondazione o di frana, da adottare da parte dell'Ente locale competente, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili, anche sulla base di specifiche analisi costi-benefici.

1. la delocalizzazione o rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio, situati in particolare nelle fasce **RF, A** e nelle aree a molto elevata ed elevata suscettività al dissesto (**P_{g4} e P_{g3a}**);
2. provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l'inondabilità dell'area e/o diniego di concessione edilizia per locali seminterrati;
3. la messa in opera di misure o accorgimenti tecnico costruttivi o, in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico o ad alto rischio geomorfologico;
4. variazioni di destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più possibile compatibili con l'inondabilità o la propensione al dissesto dell'area.

**ALLEGATO 6:
INDIRIZZI DI PROTEZIONE CIVILE (Prevenzione ed emergenza)**

Le carte di pericolosità redatte nell'ambito del presente Piano, quali la carta della suscettività a dissesto e la carta delle fasce di inondabilità, nonché la carta del rischio idrogeologico, sono propedeutiche alla predisposizione dei piani di protezione civile provinciali e comunali di cui alla l.r. n.9/2000 per quanto attiene al rischio idrogeologico. Nell'ambito di tali piani spetta ai Comuni competenti:

1. redigere una carta del rischio idrogeologico di maggior dettaglio finalizzata all'individuazione di situazioni puntuali con problematiche specifiche di protezione civile, ed in particolare che individui gli specifici elementi presenti e che diversifichi, in considerazione della loro caratteristica vulnerabilità, le aree a rischio.
2. individuare, relativamente ai manufatti soggetti a rischio elevato, attraverso analisi di dettaglio anche sotto l'aspetto costi-benefici, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio connesso (quali delocalizzazione, cambi di destinazione d'uso, provvedimenti di inabitabilità, sistemi di allarme, accorgimenti tecnico-costruttivi, ecc.).
3. fornire adeguata informazione alla cittadinanza circa il grado di esposizione al rischio desunto dalle carte di pericolosità e rischio, ed in particolare disporre l'apposizione lungo la viabilità ed in adiacenza ai manufatti siti in zone inserite nelle fasce di inondabilità, parzialmente o totalmente inondabili e/o allagabili, apposita segnaletica permanente del pericolo, e nei punti nevralgici, di pannelli a messaggio variabile, con alimentazione autonoma, che, sulla base dei bollettini di allerta, informano la popolazione sulle possibili situazioni di rischio.

Relativamente agli immobili destinati ad uso commerciale o ricreativo, agli impianti sportivi e ad altri locali aperti al pubblico devono essere predisposti idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici, coordinati con le azioni previste dal piano comunale di protezione civile.

In ogni caso, spetta al Comune vietare e/o disciplinare, mediante apposite segnalazioni o tramite la polizia comunale, la limitazione o la interdizione degli accessi nelle aree o infrastrutture esposte al rischio, la permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione dello stato di allerta.

ALLEGATO 7 (da integrarsi con i criteri previsti dalla DGR 1265/2011):

ALLEGATO ALLA DGR 848/2003

**Indirizzi interpretativi e chiarimenti
in merito ai criteri per la redazione della normativa
dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico
di cui alla dgr 357/01**

PREMESSA

A SEGUITO DI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI ALLA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'ELABORAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO, ASSUNTI DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA SUA QUALITÀ DI COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N.357/2001, SI RENDE OPPORTUNO FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI.

Innanzitutto si ricorda che i criteri di cui si tratta attengono alle **tematiche della pericolosità idrogeologica e del connesso grado di rischio** nell'ambito della pianificazione di bacino e corrispondono all'esigenza di garantire l'omogeneità di gestione del rischio idrogeologico sul territorio regionale. In tal senso i criteri individuano i contenuti minimi essenziali della normativa relativa alla tematica della pericolosità e rischio idrogeologico nei piani di bacino o in loro stralci funzionali ai sensi del comma 6ter, dell'art. 17 della L. 183/89, ed in particolare, quindi, dei piani di bacino stralcio che sono stati approvati dall'Autorità di Bacino di rilievo regionale ai sensi del comma 1, art.1, del D.L. 180/98.

Si intende inoltre ribadire e meglio precisare la finalità propria dei piani di bacino anche stralcio, attualmente approvati, a riguardo delle tematiche di cui sopra. Il piano di bacino, in tale ambito, infatti, investe il governo del territorio e la corretta utilizzazione dello stesso, perseguendo, in via prioritaria, la gestione delle situazioni di pericolosità e rischio al fine del **non aumento delle condizioni di rischio attuale e della tutela della pubblica e privata incolumità.**

La finalità in questione, rappresenta, pertanto, la corretta chiave di lettura delle norme del piano di bacino ogni qualvolta si presentino fattispecie concrete di dubbia applicazione, superando, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le varie accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici.

Avuto riguardo alle specifiche finalità sottese ai limiti indicati nei criteri stessi, nell'individuazione degli interventi edilizi esclusi da tali normative, quindi, **il criterio interpretativo da privilegiare**, a fronte di nozioni più restrittive a diversi effetti, **è quello della tutela sottesa alle normative stesse.**

In tal senso, quindi, si ritiene che i chiarimenti e le interpretazioni riportate nel presente documento possano rimanere validi anche a seguito della entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), che innova le definizioni degli interventi edilizi delineate nella l.n.457/1978, cui fa riferimento la normativa di piano stralcio. Infatti, tali definizioni devono ritenersi prevalenti per quanto concerne il regime dei titoli abilitativi e non anche in termini sostanziali, rispetto alle definizioni degli interventi stessi contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti ovvero ad altre disposizioni quali la disciplina dei piani di bacino i cui divieti e limiti vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico ovvero al T.U.

È di tutta evidenza che l'ammissibilità degli interventi che non risultano tra quelli vietati nella normativa del piano di bacino è comunque subordinata alla loro ammissibilità negli specifici SUG.

Si ricorda inoltre che resta fermo il **principio generale**, sotteso alla pianificazione di bacino relativamente alle tematiche del rischio idrogeologico, in base al quale qualsiasi intervento, pur se non incluso tra quelli esplicitamente vietati, **non deve aumentare la pericolosità di inondazione o di frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, e non deve pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano**; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

Si evidenzia infine che l'applicazione della normativa del Piano di bacino, finalizzata al non aumento delle condizioni attuali di rischio, non dispensa dalla **necessità di prevedere le adeguate azioni e misure di protezione civile** in considerazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica delle diverse aree individuate dal Piano stesso, condizioni che, tra l'altro, devono essere assunte come base per la redazione dei piani di protezione civile comunali.

CHIARIMENTI SUI CRITERI DI CUI ALLA DGR 357/01

Gli indirizzi interpretativi qui indicati, che discendono dai principi generali illustrati in premessa, confermano e meglio specificano gli indirizzi già forniti su analoghi argomenti nelle circolari esplicative a suo tempo emanate a riguardo dell'applicazione dell'art. 26 della L.R. 9/93 e del disposto della DGR 2615/98.

Sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio introdotte dai criteri regionali ex DGR 357/01; va da sé che le singole norme del piano di bacino vanno in ogni caso applicate nella loro completezza, valutando contestualmente le varie condizioni di volta in volta specificate e rispettando il principio generale del non aumento della pericolosità e del rischio richiamato in premessa.

Si segnala, inoltre, che per semplicità espositiva, i chiarimenti che seguono fanno riferimento agli articoli della normativa-tipo di cui all'allegato 2 della DGR 357/2001, e ss. mm. ed ii.

1) Fasce di inondabilità (Art. 15)

AREE A SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO

Ammissibilità degli interventi consistenti in modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici

Si specifica che ai presenti fini, i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici entro soglie predeterminate dallo strumento urbanistico generale e, quindi, senza il rispetto dell'indice edificatorio, non sono da ricomprendere nella definizione di nuova costruzione, risultando gli stessi ascrivibili, a questi soli fini, nella categoria **della ristrutturazione edilizia, ovvero del risanamento conservativo**.

Tali ampliamenti sono quindi da ritenersi ammissibili, fermo restando il rispetto delle condizioni di volta in volta specificate, laddove nella normativa del Piano di Bacino siano ammessi gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sempreché gli stessi siano ammessi dagli SUG comunali "una tantum" e quindi senza il rispetto degli indici di edificabilità.

2) Fasce di inondabilità

AREE A SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO

Definizione degli interventi di nuova edificazione

Anche nel caso degli interventi di nuova edificazione, richiamati nei commi succitati, si chiarisce che tale definizione va intesa, al di là delle possibili diverse classificazioni contenute nello SUG o nel T.U. dell'edilizia appena entrato in vigore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento in **termini di pericolosità e rischio per beni e persone**. In tal senso, a titolo di esempio, non sono da ritenersi interventi di nuova edificazione ai sensi della normativa di piano di bacino interventi quali l'installazione di serre di tipo "a tunnel", recinzioni, tettoie, pali, tralicci, condotte di servizi, etc.; così come verande o balconi, in quanto riconducibili, nella sostanza, ai modesti ampliamenti di cui al punto 1).

Non sono inoltre da considerarsi rientranti nella nuova edificazione le sopraelevazioni connesse al recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti in conformità al disposto della L.R. 24/2001, ovvero quelle ascrivibili alla categoria dei modesti ampliamenti di cui al punto 1).

3) Fasce di inondabilità Aree a suscettività al dissesto

Ammissibilità di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone

Nell'ambito della finalità generale dei piani di bacino in tema di rischio idrogeologico, la finalità della norma in oggetto è quella di garantire che non siano attuate trasformazioni urbanistiche di zone già riconosciute come a pericolosità molto elevata (T=50 anni ovvero frana attiva) **tali da comportare la permanenza di persone in insediamenti non adeguatamente protetti o proteggibili dagli eventi calamitosi**. In questo senso, quindi, la norma è intesa a vietare interventi quali l'installazione di campeggi, villaggi turistici, o insediamenti comunque legati alla ricettività turistica quali roulotte o case mobili, in ragione della loro sostanziale assimilabilità, dal punto di vista dell'aumento del rischio idraulico, agli interventi di nuova edificazione nonché della loro intrinseca elevata vulnerabilità rispetto agli eventi alluvionali. Analogamente sono da ricomprendere in tali divieti capannoni e simili, anche non realizzati in muratura, ove siano insediabili attività produttive, commerciali o similari.

Sono invece da ritenersi ammissibili, a titolo di esempio, interventi quali l'installazione di dehors o similari, l'allestimento di mercati temporanei, fieristici o similari, attrezzature balneari, parcheggi a raso, **purché siano previste le adeguate azioni e misure di protezione civile**.

4) Fasce di inondabilità Ammissibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti cambio di destinazione d'uso con aumento del carico insediativo

Al comma 2 viene specificato che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque comportare "cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativo anche temporaneo".

Si ricorda innanzitutto che è la contestualità delle due condizioni sopra citate a rendere non ammissibile un dato intervento (ferme restando le altre limitazioni poste nella normativa del piano di bacino); la motivazione della norma risiede infatti nel non ammettere, in un'area a pericolosità idraulica molto elevata, dove sono peraltro ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, trasformazioni di edifici o insediamenti che prevedano un cambio di destinazione d'uso **tale da comportare un aumento del grado di rischio** degli stessi a causa di un aumento del carico insediativo.

In primo luogo rientrano quindi nel divieto quelle trasformazioni che prevedano la permanenza di persone in siti ove attualmente non sia prevista (a mero titolo di esempio, cambio di destinazione da magazzino ad abitazione).

D'altra parte, in conformità con quanto già precisato nella circolare esplicativa della DGR 2615/98, la nozione di "carico insediativo" va intesa in senso «sostanziale», riferendosi con tale dizione ai casi di interventi comportanti un apprezzabile incremento del numero di abitanti, di addetti o di utenti, sempreché derivanti da mutamenti della destinazione d'uso di immobili esistenti che determinino, come conseguenza, un maggior fabbisogno di standards urbanistici.

Inoltre, tenuto conto delle specifiche finalità proprie della normativa di piano di bacino, possono essere ammissibili interventi che, pur qualificandosi come interventi di cambio di destinazione d'uso sotto il profilo strettamente edilizio, mantengano in modo prevalente la destinazione originaria.

In tal senso, a titolo di esempio, ove la normativa di piano di bacino ammette gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono da considerarsi ammissibili, alle condizioni di volta in volta specificate, gli interventi di frazionamento interno, sempreché ovviamente la disciplina del piano urbanistico espressamente li ammetta, nonché gli interventi volti al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, posto che gli stessi comportano il mutamento di destinazione d'uso di una parte di edifici già destinati ad un prevalente uso abitativo.

5) Fasce di inondabilità

Definizione di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati.

In conformità con quanto già precisato nella circolare esplicativa della DGR 2615/98, con la dizione "contesti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati" si intende di norma far riferimento a zone omogenee classificate di tipo «A» e/o «B» in base al DM 2-4-1968. Vi possono rientrare anche zone di tipo «D» che inglobino insediamenti produttivi di varia natura (industriali, commerciali, artigianali o misti) già esistenti o da riconvertire o da completare, nonché altre zone comunque classificate, e quindi anche al limite di tipo «C», che siano sostanzialmente assimilabili a zone di tipo «A» o «B» e che, in ogni caso, risultino **caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato ovvero da completare in alcune sue parti**. Di conseguenza, tali completamenti devono necessariamente riguardare **lotti di limitata estensione ancora liberi ma interni a zone già densamente edificate**.

In coerenza con le finalità del piano di bacino per la tematica di riferimento, sicuramente non rientrano in tali ipotesi i casi in cui l'intervento edilizio, qualora realizzato, determini un aumento della classe di rischio attuale valutata secondo i criteri regionali.

Si precisa ancora che laddove il Comune sia dotato di PUC, dovrà comunque far riferimento al criterio sopra indicato, tenuto conto che tale strumento, a norma dell'art. 27, comma 3, della L.R. 36/97 deve contenere l'indicazione di riferimento delle proprie previsioni alle zonizzazioni in base al DM 2-4-1968.

6) Fasce di inondabilità

Non aumento della vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali e non aumento del rischio idraulico.

Riguardo alla condizione di ammissibilità di interventi a condizione che non venga aumentata la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali o il non aumento del rischio idraulico richiamata dalla norma in oggetto, si precisa quanto segue, in conformità a quanto già evidenziato nell'allegato B ai criteri di cui all'Allegato 1 alla DGR 357/01.

- a) Nella normativa di piano il concetto di vulnerabilità viene richiamato con riferimento al **patrimonio edilizio esistente**. Si ricorda che la vulnerabilità di un edificio o di un manufatto deriva dalla capacità o idoneità dell'elemento a resistere all'evento alluvionale di riferimento (minore è tale capacità, maggiore è la vulnerabilità). Laddove gli interventi sul patrimonio edilizio esistente risultano ammissibili se non aumentano il grado di vulnerabilità attuale dell'elemento in esame, tali interventi **non devono quindi provocare una diminuzione del suo attuale grado di protezione dagli eventi alluvionali**. In tal senso, a titolo di esempio, interventi quali aperture previste sotto il livello della massima piena o realizzazione di interrati o seminterrati rientrano, in generale, nella tipologia di interventi che aumentano la vulnerabilità, a meno che non vengano assunti le opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di assicurarne la protezione dagli allagamenti.
- b) Nella normativa di piano il concetto di non aumento del rischio idraulico viene richiamato con riferimento agli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture. Tale concetto è connesso alla consueta definizione di rischio idrogeologico adottata nei criteri e raccomandazioni regionali in merito. In conformità al contenuto dell'allegato B sopra citato, si ricorda che l'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni determina necessariamente un aumento delle condizioni di rischio, **a meno che l'elemento stesso risulti non vulnerabile nei confronti dell'evento di piena di riferimento**. Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi che devono, quindi, essere progettati, caso per caso, in modo tale da proteggere efficacemente l'elemento stesso dagli allagamenti rispetto all'evento di riferimento e limitare, in occasione di un evento alluvionale, gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento, nelle aree di interesse e nelle aree limitrofe.

7) Fasce di inondabilità

AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE

Poiché dalla lettura delle lettera d) del comma 2., dell'art. 15 della normativa-tipo potrebbe non risultare chiaro l'ambito di applicazione della norma stessa, con particolare riferimento all'ammissibilità di interventi su infrastrutture private, si chiarisce che la norma-tipo in oggetto va interpretata alla luce del criterio di cui all'Allegato 1 alla DGR 357/01, ed in particolare del paragrafo 3.1, lett. c), punto 1), che specifica che, in fascia A, sono consentiti interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione **di infrastrutture pubbliche** esistenti purché non aumentino le condizioni di rischio, nonché **la realizzazione di infrastrutture pubbliche** connesse alla mobilità progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica e coniugate alle idonee azioni e misure di protezione civile, e previo parere favorevole della Provincia.

8) Fasce di inondabilità

Elementi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica

Si specifica che, ai fini dell'efficacia della ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito degli interventi di sistemazione idraulica, è sufficiente verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- Le opere realizzate devono essere conformi al Piano di bacino relativo ed, in ogni caso, al progetto approvato dagli Enti competenti, previa acquisizione degli eventuali necessari pareri di conformità al Piano di bacino.
- Le opere realizzate devono riguardare la realizzazione di lotti funzionali dell'intervento complessivo previsto dal Piano e comunque essere in grado di eliminare il livello di pericolosità di inondazione per il quale sono state progettate (di norma T=200 anni) in porzioni significative del territorio. Sulla base di idonea documentazione, da acquisire qualora non fosse stata prodotta in sede progettuale, dovrà essere valutata e perimetrata l'eventuale pericolosità residua in relazione alla portata di progetto, nonché all'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica (a titolo di esempio, interferenze con eventuali colatori minori o inondabilità residua proveniente da monte).
- Le opere devono essere state regolarmente terminate e collaudate.
- Deve essere specificato il soggetto responsabile della manutenzione delle opere al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazione della pericolosità idraulica.

9) Art. 25 Condoni edilizi – pareri ex art. 32, L.47/85

OBLIGO DI RICHIESTA DI PARERE AL SOGGETTO CHE HA APPOSTO IL VINCOLO

Nel caso di interventi abusivi, soggetti a regime di condono edilizio ai sensi del capo IV della L.47/85, corrispondenti a tipologie di **interventi ammessi dalla normativa di Piano di bacino senza bisogno di alcun parere da parte della Provincia**, non risulta necessaria l'espressione del parere previsto all'art. 32 della stessa L. 47/85 in relazione al condono edilizio da parte del soggetto che ha posto il vincolo. Poiché, infatti, non esiste un vincolo che vieti lo specifico intervento in caso di nuova realizzazione, né una disposizione che imponga l'acquisizione del parere della Provincia, l'intervento stesso, ancorché abusivamente realizzato, non rientra nella fattispecie del citato art. 32.

10) Pareri della Provincia

Si evidenzia che i criteri regionali prevedono la necessità di un parere della Provincia solo in alcuni casi specifici, ove sia indispensabile una valutazione caso per caso, relativa sia alle caratteristiche del fenomeno calamitoso previsto sia alle necessarie caratteristiche e tipologie costruttive. In particolare, a riguardo del regime proprio delle fasce di inondabilità e delle aree a diversa suscettività al dissesto, e con riferimento **all'ammissibilità di interventi di tipo urbanistico-edilizio**, tale parere è previsto solo nei casi seguenti:

- **in fascia A**, relativamente alla ammissibilità di manufatti non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, nonché per la realizzabilità di nuove infrastrutture pubbliche;
- **in fascia B**, relativamente all'ammissibilità della nuova edificazione e degli interventi di ristrutturazione urbanistica in aree a minor pericolosità e nell'ambito di tessuto urbano consolidato o da consolidare;
- **in fascia A e B**, relativamente all'ammissibilità di interventi in deroga ai divieti relativi alle fasce A e B stesse per opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti;
- **in aree Pg3** – suscettività al dissesto elevata, relativamente all'ammissibilità di interventi viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato.

In tutti gli altri casi i criteri regionali individuano interventi ammessi o vietati in ciascuna classe di pericolosità sulla base della tipologia degli interventi stessi, senza necessità dell'espressione di pareri da parte della Provincia.

Si evidenzia, inoltre, che i criteri regionali non prevedono un ruolo del Comitato Tecnico Provinciale (CTP) nell'espressione dei pareri, che sono invece di competenza delle Province. I CTP, ai sensi della LR 18/99 (*), sono, infatti, organo consultivo della Provincia ed è quindi una scelta autonoma delle Province stesse se e quando richiedere un parere del CTP al fine di formulare il proprio parere di competenza, ai sensi della normativa di piano di bacino.

(*) così come modificata dalla L.R. 58/2009

ALLEGATO 8

INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLE DEFINIZIONI DI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI RICHIAMATE NELLA NORMATIVA DEI PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

DOCUMENTO APPROVATO CON DGR 723/2013

Premessa

La vigente normativa di attuazione dei piani di bacino regionali al fine dell'individuazione degli interventi urbanistico-edilizi compatibili con i vari livelli di pericolosità idrogeologica fa riferimento alle definizioni contenute nella legislazione nazionale (art. 31 L. n. 457/1978 e s.m. o art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.).

Al riguardo deve essere presente che tali riferimenti sono da considerare superati a seguito della entrata in vigore della l.r. 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'Attività Edilizia) che ha dettato le definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi nella Parte I, Titolo II (e cioè negli articoli da 6 a 19) in sostituzione delle corrispondenti definizioni stabilite nell'art. 3 del citato DPR n. 380/2001 e s.m. D'altra parte si evidenzia che l'art. 3 del DPR 380 a sua volta aveva sostituito le previgenti definizioni stabilite nell'art. 31 della L. n. 457/1978 e s.m..

Pertanto, attualmente, i riferimenti alle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi contenuti nei vigenti piani di bacino vanno interpretati alla luce delle sopravvenute disposizioni della citata l.r. n. 16 e, in particolare, in conformità al disposto del relativo art. 88, comma 8, lettera b) secondo cui "le disposizioni relative alle definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizie contenute nella relativa Parte I, Titolo II.....operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorità".

D'altra parte i limiti ed i divieti della disciplina dei vigenti piani di bacino, come peraltro già specificato con gli indirizzi di cui alla DGR n. 848/2003 e più volte chiarito, concretano la disciplina sostanziale degli interventi ammissibili in base a tali piani, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi interventi sono ascrivibili in base alla sopra menzionata normativa urbanistico-edilizia. E ciò proprio al fine di assicurare la piena corrispondenza dei contenuti della disciplina di ogni piano di bacino alle sue peculiari finalità individuabili, in via prioritaria nella gestione delle situazioni di pericolosità e di rischio, con particolare riguardo all'obiettivo di evitare l'aumento delle attuali condizioni di rischio e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

La ridetta disposizione dell'art. 88 comma 8 lettera b) è, pertanto, preordinata ad evitare l'equivoco che le definizioni degli interventi urbanistico-edilizi contenute prima nella citata L. n. 457/1978, poi nel D.P.R. n. 380 ed in oggi nella l.r. n. 16 avessero ed abbiano diretta efficacia prevalente sulla disciplina dei vigenti Piani di Bacino, con effetto di modifica dei relativi contenuti ed, in particolare, di ampliamento della gamma degli interventi ammessi nei diversi regimi normativi dei Piani di Bacino.

In conclusione rispetto alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi previste nella l.r. 16/2008 e s.m. occorre dare atto che le stesse, pur se prevalenti limitatamente al regime dei titoli abilitativi edilizi ed alle relative sanzioni, non è attribuibile efficacia di prevalenza sulla specifica disciplina sostanziale dei vigenti piani di bacino, che è regolata dalle relative norme con le specificazioni ed i chiarimenti forniti con la sopra citata DGR 848/2003.

Le considerazioni di cui sopra sono state, del resto, già assunte nel tempo come indirizzo nella risposta a problematiche interpretative emerse in merito alle definizioni degli interventi urbanistico-edilizi previsti nell'ambito della pianificazione di bacino. Tuttavia, alla luce di vari quesiti posti dagli enti competenti in materia urbanistica, a cui compete peraltro l'applicazione anche della normativa di piano di bacino, nonché degli uffici provinciali chiamati a esprimere pareri in merito, appare opportuno fornire ulteriori ed aggiornati indirizzi interpretativi al fine di chiarire, da un lato, le limitazioni operanti in relazione alle varie tipologie di interventi in base ai regimi dei piani di bacino e, dall'altro, di assicurare una applicazione omogenea della normativa a livello di Autorità di Bacino regionale.

Pertanto, attraverso gli indirizzi interpretativi contenuti nel presente atto, assunti anche ai sensi dell'art. 88, comma 8, lett. b), si intende dare conto dell'aggiornamento dei riferimenti alle definizioni degli interventi mutuati dalla normativa urbanistico-edilizia e, al contempo, esplicitare i limiti ed i divieti presenti nella vigente disciplina dei piani di bacino alla luce della sopravvenuta legislazione regionale che, in particolare, ha introdotto la tipologia degli interventi di sostituzione edilizia comportanti la demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti "non fedele", con possibilità di eventuali incrementi volumetrici (art. 14 l.r. n. 16/2008 e s.m. e artt. 6 e 7 della l.r. n. 49/2009 e s.m.) nonché i limiti dimensionali delle pertinenze di un fabbricato (art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m.).

Indirizzi interpretativi

Gli indirizzi che seguono si riferiscono ai criteri ex DGR 357/01 e ss.mm. e ii., come risultanti dal testo integrato aggiornato ex dgr 1265/2011, sulla base dei quali sono state redatte le normative dei piani di bacino vigenti. Rappresentano, quindi, una integrazione ed aggiornamento degli indirizzi ex DGR 848/2003, senza determinare alcuna modifica del regime normativo previsto dai piani di bacino vigenti.

In particolare si vuole confermare quanto già chiarito con DGR 848/2003 circa la finalità propria dei piani di bacino che persegue la finalità della gestione delle situazioni di pericolosità e rischio idrogeologico al fine del non aumento delle condizioni di rischio attuale e della tutela della pubblica e privata incolumità. Tale finalità rappresenta quindi la corretta chiave di lettura delle norme del piano di bacino qualora si presentino dubbi applicativi, superando, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le varie accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici. Il criterio interpretativo da privilegiare, a fronte di nozioni diverse a fini urbanistici, è pertanto quello della tutela sottesa alle normative stesse, che è anche il criterio a cui ci si è riferiti per la redazione dei presenti indirizzi.

Tali indirizzi riguardano in particolare la normativa relativa alle fasce di inondabilità. Per quanto riguarda gli indirizzi interpretativi in materia geomorfologica si precisa che gli stessi sono già stati introdotti nell'ambito degli aggiornamenti dei criteri di cui alla deliberazione 1208/2012. Tuttavia, considerato che, allo stato attuale, la procedura per il loro recepimento nei piani di bacino è ancora in corso, si ritiene opportuno anticipare la parte di indirizzi relativi ai chiarimenti per la corretta interpretazione delle definizioni urbanistico edilizie compatibili con le aree a suscettività al dissesto.

1. Indirizzi interpretativi in merito alle fasce di inondabilità

La principale problematica interpretativa rispetto alle definizioni urbanistiche emersa nel tempo per l'applicazione della normativa delle fasce di inondabilità è relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, anche a seguito della nuova definizione di tali interventi introdotta dalla l.r. 16/2008. La norma regionale infatti distingue, a fini urbanistico-edilizi, interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10) e di sostituzione edilizia (art. 14), in ciascuno dei quali rientrano, ancorché parzialmente e con alcune limitazioni, gli interventi fin dall'origine richiamati dalla normativa di piano di bacino nelle singole fattispecie. Analogamente qualche difficoltà interpretativa è sorta in merito ad alcuni interventi di nuova edificazione, la cui definizione può differire per le applicazioni di tipo urbanistico-edilizie e quelle di piano di bacino.

Pertanto, alla luce delle finalità della normativa di piano di bacino e degli indirizzi ex DGR 848/2003, che sono tutt'ora validi, e tenuto anche conto delle definizioni degli interventi urbanistico-edilizi di cui alla l.r. 16/2008 e ss. mm. ii., si forniscono i seguenti chiarimenti ed indirizzi ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli interventi edilizi ai soli fini della normativa di piano di bacino, individuando gli interventi compatibili con la pericolosità dell'area e prescindendo, quindi, dalla loro qualificazione sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Invero si richiama l'attenzione sul fatto che alla disciplina degli interventi ammissibili nelle aree ricomprese nei vigenti piani di bacino è, come noto, da riconoscere efficacia vincolante, e cioè prevalente, nei confronti delle previsioni dei piani urbanistici e territoriali di livello sia comunale, sia provinciale, sia regionale, come desumibile dalle disposizioni della legislazione statale e regionale di settore.

a) Fascia A (aree inondabili a tempo di ritorno 50 anni)

Si ricorda innanzitutto che, ai sensi della normativa vigente, è principio generale che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

Inoltre, nelle aree ricomprese nella fascia A gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono in ogni caso aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 4 del piano di bacino, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo.

Fermo restando quanto sopra, si forniscono, a conferma ed integrazione degli indirizzi ex DGR 848/2003, le seguenti precisazioni rispetto agli interventi da ritenersi compatibili con la vigente normativa dei piani di bacino nella fascia A:

- 1) sono compatibili, alle condizioni generali sopra ricordate, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente;
- 2) sono compatibili inoltre gli interventi che non si configurino come interventi di nuova edificazione ai sensi della normativa di piano di bacino, in termini cioè di pericolosità e rischio, come specificato con DGR 848/2003, da verificarsi da parte del Comune competente. A titolo di esempio risultano ammissibili in linea generale, interventi quali pali, tralicci, condotte di servizi, tubature, recinzioni, balconi, verande o tettoie di limitate dimensioni a servizio di edifici esistenti, etc., nonché gazebo o similari non tamponati, l'allestimento di mercati temporanei, fieristici o similari, attrezzature balneari (quali sdraio, ombrelloni, cabine, etc), parcheggi a raso;
- 3) in tal senso risultano anche compatibili le occupazioni di suolo mediante depositi provvisori scoperti di materiali, quale ad es. l'installazione di scarrabili per la raccolta differenziata dei rifiuti, purché risultino adeguatamente ancorati in caso di piena e amovibili in caso di necessità, e non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
- 4) in tessuto urbano consolidato sono altresì compatibili, in linea generale, interventi di ristrutturazione edilizia in senso lato, nei quali, ai fini della normativa dei piani di bacino, rientrano:
 - a) interventi di modesti ampliamenti "una tantum", a fini di adeguamento igienico-sanitario o funzionale, sul patrimonio edilizio esistente con aumenti volumetrici contenuti entro la soglia del 20% del volume geometrico del fabbricato originario³⁰; non dovendo essere aumentata la vulnerabilità dell'edificio, tali ampliamenti non possono essere interrati o seminterrati, e comunque devono essere realizzati tralasciando la massima riduzione di vulnerabilità dell'ampliamento stesso;
 - b) gli interventi di frazionamento interni ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, gli innalzamenti delle coperture che non configurino interventi di nuova costruzione (cfr. circolare applicativa della l.r. 24/01, n.160220/504 del 16/11/2005);
 - c) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente purché sia assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio esistente, anche attraverso la messa in opera di tipologie costruttive adeguate per la protezione dagli allagamenti e di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Tale ricostruzione può anche essere non fedele ed essere attuata con spostamento di sedime all'interno del lotto di proprietà o nelle aree limitrofe, senza aumento della volumetria esistente e purché sia contestualmente eliminata la vulnerabilità dell'elemento con adeguate tipologie costruttive e siano adottate tutte le misure per la protezione passiva dell'edificio dagli allagamenti. Resta ferma in ogni caso la preventiva valutazione del Comune circa la possibilità di ricostruzione dell'edificio da demolire in zona non inondabile, o dove comunque sia consentita la nuova edificazione;

Non sono compatibili, invece, oltre agli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi che si configurano come nuova edificazione, compresi quindi la realizzazione di pertinenze con sedime distinto dal fabbricato, ove costituite da volumi chiusi, nonché gli ampliamenti degli edifici esistenti non rientranti in quelli modesti "una tantum", e cioè eccedenti la soglia del 20% di incremento

³⁰ A tal fine si può far riferimento alla definizione di volume geometrico ex art. 70, l.r. 16/2008, intendendo cioè il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno.

volumetrico rispetto al volume geometrico originario, anche qualora qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia da leggi urbanistico-edilizie (quali ad es. ad esempio l.r. 16/2008 o c.d. legge "piano casa" ex l.r. 49/2009).

È opportuno ricordare che per tutti gli interventi compatibili, in considerazione della elevata pericolosità idraulica dell'area di che trattasi, nei relativi progetti deve essere prevista in ogni la messa in opera di misure di protezione civile e di auto protezione.

Si ricordano inoltre, ad integrazione di quanto sopra, i chiarimenti di cui ai punti 3) 4) 5) e 6) dell' allegato 1 alla DGR 848/2003 (tutt'ora validi), in merito in particolare all'individuazione degli interventi di cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativo, della definizione del tessuto urbano consolidato, e della vulnerabilità degli edifici rispetto ad eventi alluvionali.

A riguardo, infine, di interventi quali la realizzazione di rilevati e terrapieni, da realizzarsi a sé stanti e non funzionalmente connessi con interventi urbanistico-edilizi, si precisa che di norma si configurano come interventi di nuova edificazione, e che, in ogni caso, la loro ammissibilità è da valutarsi alla luce del principio generale sopra ricordato della necessità di non aumento delle condizioni di pericolosità e rischio e di non ostacolo al deflusso. Analoga considerazione vale per gli scavi, per i quali dovrà essere opportunamente valutata la realizzabilità in funzione del conseguente aumento dei tiranti idrici nell'area. Resta ferma ovviamente la possibilità di tali interventi qualora parte integrante e funzionali agli interventi di messa in sicurezza.

b) Fascia B (aree inondabili a tempo di ritorno 200 anni)

Ai soli fini della normativa di piano di bacino, rispetto agli interventi da ritenersi compatibili con la vigente normativa dei piani di bacino nella fascia B si precisa quanto segue:

- 1) trattandosi di un'area a pericolosità inferiore rispetto alla fascia A, risultano evidentemente compatibili tutti gli interventi già ritenuti compatibili in fascia A;
- 2) sono compatibili anche all'esterno del tessuto urbano consolidato gli interventi di ristrutturazione edilizia in senso lato, con le precisazioni precedentemente riportate per la fascia A, compresi quindi gli interventi di demolizione con ricostruzione, anche con modifica di sagoma e spostamento di sedime, senza aumento volumetrico e ad esclusione della realizzazione delle pertinenze;
- 3) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, ivi compresi gli interventi di ampliamento "non modesti", eccedenti cioè la soglia del 20% del volume geometrico originario, sono compatibili solo in aree cosiddette a "minor pericolosità relativa" in relazione a modesti tiranti idrici e velocità di scorrimento (cfr. art. 15, c.3, lett. a)) ed alle condizioni previste dalla normativa (in particolare: assunzione di misure di protezione passiva e parere della Provincia).

Tali aree vanno ad oggi determinate secondo i criteri ex DGR 91/2013. Laddove nei piani di bacino siano state già cartograficamente individuate le aree a minor pericolosità classificate come B0, va da sé che in tali aree gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili, sempre previa verifica delle condizioni di realizzabilità previste dal disposto normativo.

In conclusione si ricorda ancora che si applica in ogni caso la disciplina approvata con l'aggiornamento dei criteri per i piani di bacino ex DGR 989/2011, come recepita dai piani di bacino vigenti, in relazione ad interventi da realizzarsi ai confini con i limiti delle fasce di inondabilità a tempi di ritorno diversi rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi. In tal caso infatti andrà verificato che tali interventi non siano tali da comportare variazioni nelle condizioni di pericolosità idraulica, e in caso di interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, e di interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia va acquisito il parere favorevole della Provincia (cfr. art. 15, c. 4-ter, normativa-tipo da testo integrato ex DGR 1265/2011).

Resta ferma, inoltre, la disciplina del regolamento regionale n. 3/2011 in materia di rispetto delle distanze dai corsi d'acqua che, come noto, va applicata in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite dai piani di bacino.

2. Indirizzi relativi alle aree a suscettività al dissesto

Si evidenzia che i seguenti indirizzi valgono esclusivamente per l'applicazione dei regimi normativi di cui alla DGR n. 357/2001, come ripresi dal testo integrato di cui alla ex DGR 1265/2011, nelle more del recepimento nei piani di bacino dell'aggiornamento dei regimi normativi approvati con la DGR n. 1208/2012, con le procedure stabilite dalla l.r. n. 58/2009. Si ricorda infatti che tale aggiornamento ha revisionato ed integrato i criteri dei piani di bacino per quanto riguarda gli aspetti geologici in senso generale.

In analogia al punto 1. relativo agli aspetti idraulici, sono riportati di seguito esclusivamente gli indirizzi interpretativi in merito alle definizioni delle tipologie urbanistico-edilizie richiamate nella normativa dei piani di bacino attualmente vigenti alla luce delle modifiche normative introdotte in materia edilizia.

a) Pg4 (suscettività al dissesto molto elevata per frana attiva)

Si richiama che in tali aree non sono consentiti interventi edificatori eccedenti il mantenimento degli edifici esistenti.

Sono, peraltro, da ritenersi compatibili tutti gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, anche eccedenti la manutenzione straordinaria, purché strettamente finalizzati alla riduzione del rischio.

Tutti gli interventi consentiti non devono, in ogni caso, comportare aumenti di superficie e volume né devono aumentare il carico insediativo. A riguardo del concetto di "carico insediativo" mutuando quanto già precisato dalle precedenti circolari esplicative (DGR 848/2003), si chiarisce che lo stesso deve essere inteso in senso "sostanziale", riferendosi ai casi di interventi che prevedano un apprezzabile incremento del numero di abitanti quali la permanenza di persone in siti ove precedentemente non era prevista. Risultano, pertanto, ammissibili gli interventi di frazionamento di interni ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti, non comportanti, però, sopraelevazioni dell'edificio.

Resta fermo il divieto di installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi, e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, con particolare riferimento alle aree adibite a campeggio.

b) Pg3a (susceptività al dissesto elevata per frana quiescente)

In tali aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

Gli interventi edilizi consentiti sono da intendersi rigorosamente relazionati alle strutture già esistenti e volti al miglioramento delle condizioni di fruibilità delle stesse permettendo opere di ristrutturazione edilizia comportanti, in ogni caso, solo modesti ampliamenti “una tantum” sul patrimonio edilizio esistente con aumenti volumetrici contenuti entro la soglia del 20% del volume geometrico del fabbricato originario.

Per quanto riguarda le opere pertinenziali si chiarisce che devono essere intese come singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato, quali cantine, ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari. La loro volumetria non deve essere superiore a 45 mc.

Gli interventi, in ogni caso, non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio. Pertanto non sono consentiti interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumenti del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle tipologie ammesse ed, in ogni caso, che non comportino sbancamenti e tagli di pendio che possano compromettere la stabilità dell'areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di fondazione.

Al fine della mitigazione del rischio è ammissibile la demolizione e la successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che assicurino la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendo il manufatto maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità. Anche in questo caso l'eventuale incremento della volumetria originaria del fabbricato demolito, consentito ai sensi delle norme urbanistiche vigenti, dovrà essere contenuto nella soglia del 20%.